

ALLEGATO B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

al disegno di legge regionale di iniziativa della Giunta Regionale recante

“TESTO UNICO DEL COMMERCIO DELLA REGIONE BASILICATA”

SOMMARIO

La presente relazione accompagna la proposta di Testo Unico del Commercio della Regione Basilicata, redatto nella bozza del 20 maggio 2026, per la sua approvazione da parte della Giunta Regionale.

Il commercio lucano è stato governato per oltre un quarto di secolo da un mosaico di fonti normative che si sono stratificate senza un disegno unitario: dalla legge regionale del 1999 sul commercio al dettaglio, a quella del 1994 sulle fiere, fino alle delibere di Giunta che negli anni hanno cercato di adattare il quadro alle novità sopravvenute. Questo assetto ha generato incertezze applicative, disallineamenti tra Comuni e un costo amministrativo implicito che ha gravato sia sulle imprese sia sulle amministrazioni. Il Testo Unico nasce dalla consapevolezza che è giunto il momento di offrire alla Basilicata una disciplina organica, accessibile e in linea con le trasformazioni profonde che hanno attraversato il commercio nell'ultimo decennio: digitalizzazione, nuovi modelli distributivi, esigenze di sostenibilità, transizione energetica, tutela dei centri storici e presidio delle aree interne.

L'obiettivo è ambizioso ma chiaro: riunire in un unico corpus — centoquarantuno articoli, quattordici Titoli e un Glossario — l'intera disciplina regionale del settore, abrogando le fonti previgenti e offrendo a operatori, Comuni, professionisti e cittadini una bussola normativa certa e aggiornata.

1. Il quadro costituzionale ed europeo in cui si inserisce il Testo Unico

Il Testo Unico è esercizio della potestà legislativa regionale in materia di commercio, ai sensi dell'articolo 117, commi 3 e 4, della Costituzione. Si tratta di una competenza concorrente, che assegna allo Stato la definizione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio. Il T.U. opera esattamente in questo spazio: recepisce i principi statali e li declina sul territorio lucano, nel rispetto dei vincoli europei.

Il quadro statale di riferimento è costituito da quattro pilastri. Il primo è il decreto legislativo n. 114 del 1998, la riforma storica del commercio che ha superato il sistema delle licenze e delle tabelle merceologiche, ancorando l'accesso al mercato a requisiti soggettivi e a criteri di compatibilità urbanistica. Il secondo è il decreto legislativo n. 59 del 2010, con cui l'Italia ha recepito la direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta Bolkestein: è il decreto che ha imposto la

liberalizzazione dei regimi amministrativi, la drastica riduzione dei casi di autorizzazione preventiva e l'ancoraggio di ogni restrizione ai «motivi imperativi di interesse generale». Il terzo è il decreto legislativo n. 222 del 2016, la cosiddetta SCIA 2, che ha mappato in modo puntuale — attraverso la Tabella A — il regime amministrativo applicabile a ciascuna tipologia di attività commerciale, distinguendo tra SCIA, autorizzazione, silenzio-assenso e semplice comunicazione. Il quarto è la legge n. 214 del 2023, la legge annuale per il mercato e la concorrenza, che è intervenuta sulla durata e sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, introducendo il principio della gara come regola e il divieto di rinnovo automatico.

A questi si aggiungono i regolamenti europei che presidiano la sicurezza alimentare (il regolamento CE n. 853 del 2004), l'informazione ai consumatori (il regolamento UE n. 1169 del 2011), la tutela dei dati personali (il regolamento UE n. 679 del 2016), la sanità animale (il regolamento UE n. 429 del 2016) e la disciplina dei servizi digitali. Il T.U. li richiama puntualmente, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

Il Testo Unico si mantiene scrupolosamente entro i confini della competenza regionale, senza invadere materie riservate allo Stato — ordine pubblico, sicurezza, giurisdizione, diritto penale — e senza introdurre restrizioni incompatibili con il diritto europeo della concorrenza.

2. Che cosa si propone il Testo Unico: le finalità generali

L'articolo 2 enuncia le finalità del T.U. e, leggendolo, si coglie la filosofia di fondo che ispira l'intero impianto: il commercio non è solo un settore economico da regolare, ma un presidio di territorio, un servizio di prossimità, un fattore di coesione sociale.

La prima finalità è la semplificazione. Oggi un operatore che vuole aprire un'attività, o un Comune che deve rilasciare un titolo, si confronta con un dedalo di fonti regionali, statali e regolamentari. Il T.U. le sostituisce con un unico testo, organizzato per materie, con un Glossario che definisce in modo univoco i termini chiave. Non si tratta di un mero riordino formale: la semplificazione produce certezza, e la certezza riduce i costi di transazione, il contenzioso e i tempi delle istruttorie.

La seconda finalità è la libertà di iniziativa economica. L'articolo 3 del T.U. stabilisce con chiarezza che l'accesso alle attività commerciali è libero e che può trovare condizioni e limiti solo nei motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione. È la traduzione normativa di un principio cardine della direttiva Bolkestein: nessuna barriera ingiustificata, nessuna discriminazione, nessuna restrizione che non sia strettamente necessaria a tutelare un interesse pubblico rilevante.

La terza finalità è la tutela del consumatore, declinata attraverso il rinvio al Codice del Consumo, alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali e alla normativa sulla sicurezza dei prodotti. La trasparenza dei prezzi, la corretta informazione, il diritto di recesso nelle vendite a distanza, la prevenzione delle pratiche ingannevoli sono presidiati da disposizioni puntuali e da un apparato sanzionatorio efficace.

La quarta finalità è la valorizzazione del territorio. È il tratto più caratterizzante del T.U., quello che lo distingue da una disciplina meramente tecnica. La Basilicata è una regione di borghi, di aree interne, di centri storici che rischiano lo svuotamento e la desertificazione commerciale. Il T.U. risponde con strumenti specifici: gli esercizi polifunzionali per le aree rurali e montane, i distretti del commercio, i programmi di rigenerazione urbana commerciale, le misure di sostegno per i centri storici, le botteghe storiche e i mestieri tradizionali. L'idea è che il commercio di vicinato non sia un relitto del passato ma una risorsa strategica per il presidio del territorio e la qualità della vita.

A queste si aggiungono la promozione della sostenibilità ambientale (in coerenza con l'Agenda 2030 e il Green Deal europeo), il contrasto all'abusivismo commerciale, la tutela dei livelli occupazionali, la digitalizzazione dei processi e l'apertura all'innovazione.

3. La struttura e l'architettura del Testo Unico

Il T.U. si compone di centoquarantuno articoli ripartiti in quattordici Titoli e di un Glossario che ne costituisce parte integrante. La struttura segue una logica che muove dalle disposizioni generali a quelle settoriali, per concludersi con il sistema sanzionatorio e le disposizioni finali.

Il Titolo I enuncia l'oggetto e l'ambito di applicazione: elenca le undici tipologie di attività disciplinate — dal commercio al dettaglio in sede fissa alla somministrazione, dalla distribuzione dei carburanti alla vendita della stampa, dalle fiere alle attività innovative — e precisa le attività escluse, tra cui farmacie, generi di monopolio, vendita diretta dei produttori agricoli e artigiani, vendita di opere d'arte e beni del fallimento.

Il Titolo II disegna la governance: assegna alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione; ai Comuni le funzioni amministrative, di pianificazione locale e di vigilanza; al SUAP il ruolo di punto unico di accesso digitale per tutti i procedimenti. Introduce strumenti innovativi come i distretti del commercio, le aree di particolare tutela, gli esercizi polifunzionali e le reti di impresa commerciale.

Il Titolo III unifica i requisiti di accesso all'attività — onorabilità, professionalità per il settore alimentare, conformità strutturale e funzionale dei locali — e costituisce il presupposto comune per tutte le attività disciplinate.

I Titoli dal IV al XII costituiscono il corpo centrale del T.U. e disciplinano, ciascuno con autonomia ma in modo coordinato, le singole tipologie di attività.

4. I contenuti settoriali: una panoramica ragionata

Il commercio in sede fissa (Titolo IV). La disciplina è articolata secondo le soglie dimensionali classiche — esercizi di vicinato, medie strutture, grandi strutture — ma introduce alcune novità significative. La prima è la disciplina dei centri commerciali e dei parchi commerciali, che chiarisce il regime delle autorizzazioni e il rapporto tra autorizzazione del complesso e titoli dei singoli esercizi. La seconda è l'attenzione ai centri storici: gli articoli 30 e 31 non si limitano a prevedere limitazioni, ma costruiscono un sistema di incentivi e di programmi di sostegno per il

mantenimento delle attività tradizionali, con la possibilità per i Comuni di attivare programmi straordinari di rilancio del commercio di prossimità. La terza è l'apertura all'innovazione: il Capo V del Titolo IV disciplina spazi commerciali condivisi, co-working con somministrazione, attività ibride e start-up innovative, con la possibilità — ed è una delle disposizioni più avanzate del T.U. — di attivare sperimentazioni regolatorie autorizzate dal Comune, di durata limitata, per testare nuovi format commerciali non riconducibili alle categorie tradizionali.

Il commercio su aree pubbliche (Titolo V). È uno dei Titoli più corposi e delicati, perché tocca la disciplina degli ambulanti, un comparto storicamente sensibile e oggetto di ripetuti interventi del legislatore statale. Il T.U. recepisce integralmente la riforma delle concessioni di posteggio introdotta dalla legge n. 214 del 2023: durata decennale, divieto di rinnovo automatico, assegnazione mediante procedure selettive, sulla base di criteri definiti dalla Giunta Regionale in conformità alle Linee guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Disciplina con attenzione il subingresso, la decadenza e la revoca, e dedica norme specifiche agli hobbisti e ai creatori di opere dell'ingegno, con limiti di valore e di frequenza che li distinguono nettamente dagli operatori professionali. Un intero Capo è dedicato alla valorizzazione dei mercati e delle fiere di valenza storica — quelli che si svolgono da oltre cinquant'anni — riconoscendone il ruolo di presidio culturale e turistico.

La somministrazione (Titolo VIII). Accanto alla disciplina generale su requisiti, SCIA, variazioni, subingresso e decadenza, il Titolo VIII contiene una regolamentazione compiuta dell'home restaurant, un fenomeno emerso nell'ultimo decennio con la diffusione delle piattaforme di social eating e rimasto a lungo in una zona grigia tra occasionalità domestica e attività professionale. Il T.U. sceglie una via equilibrata: riconosce l'home restaurant come attività di somministrazione soggetta a SCIA e a requisiti igienico-sanitari, ma lo circoscrive entro limiti precisi di coperti, giornate di apertura e ricavi annui, preservandone la genuinità senza creare distorsioni concorrenziali a danno dei pubblici esercizi.

La distribuzione dei carburanti (Titolo X). È il Titolo che più risente della transizione energetica. I nuovi impianti e quelli soggetti a ristrutturazione totale devono essere dotati di infrastrutture per la ricarica elettrica e per il rifornimento di gas naturale, fatte salve le impossibilità tecniche certificate, in attuazione del decreto legislativo n. 257 del 2016. L'articolo 91 amplia le attività accessorie e integrative ammesse presso gli impianti, favorendo la trasformazione dei punti vendita carburanti in poli di servizio multimodali. La disciplina distingue tra impianti su rete ordinaria, di competenza comunale, e impianti autostradali, di competenza regionale, con procedure di autorizzazione e concessione differenziate.

Le altre attività settoriali. Il T.U. dedica Titoli specifici alla vendita di animali di affezione (Titolo IX), con particolare attenzione al benessere animale e alla tracciabilità; alle attività fieristiche (Titolo XI), che vengono disciplinate per la prima volta in modo organico, con la qualificazione delle manifestazioni e il calendario regionale, abrogando la previgente legge regionale n. 30 del 1994; alla vendita della stampa quotidiana e periodica (Titolo XII), con misure di sostegno per l'accesso all'informazione nelle aree carenti.

Il sistema sanzionatorio (Titolo XIII). Il riordino del sistema sanzionatorio è una delle operazioni più rilevanti del T.U. Le sanzioni — prima frammentate tra più fonti — sono state sistematizzate per settori omogenei, graduate in base alla gravità della violazione e accompagnate, nei casi più gravi, da misure accessorie efficaci: la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'attività, il sequestro della merce, la rimozione delle strutture abusive. La competenza all'accertamento e all'irrogazione è attribuita ai Comuni, che ne introiteranno i proventi, in linea con il principio di prossimità.

5. Il Glossario

La scelta di corredare il Testo Unico di un Glossario non è ornamentale ma risponde a un'esigenza concreta. Molti dei contenziosi amministrativi in materia di commercio nascono da divergenze interpretative su nozioni di base: che cosa si intende per superficie di vendita? Quando una struttura è media e quando è grande? L'home restaurant è somministrazione o attività domestica? Il Glossario definisce in modo univoco i termini chiave, offrendo a Comuni, operatori e professionisti un lessico comune. È uno strumento di lavoro quotidiano che dovrebbe ridurre sensibilmente le controversie interpretative.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 – Oggetto del Testo Unico

L'articolo enuncia l'oggetto e l'ambito materiale del Testo Unico, definendone il perimetro applicativo e il quadro normativo di riferimento.

Attuazione del riparto costituzionale (comma 1): il Testo Unico è adottato in attuazione dell'art. 117, commi 3 e 4, Cost., del D.Lgs. 114/1998, del D.Lgs. 59/2010, del D.Lgs. 222/2016 e della Direttiva 2006/123/CE. Il richiamo all'art. 117, comma 4, Cost. è dirimente: il commercio è materia di competenza legislativa residuale delle Regioni, che in essa esercitano potestà piena. Tuttavia, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, tale competenza incontra il limite della «tutela della concorrenza» (art. 117, comma 2, lett. e), che «assume carattere prevalente» rispetto ai titoli competenziali regionali (Corte Costituzionale, sentenza n. 239/2016), e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. m). Il D.Lgs. 59/2010, attuativo della Direttiva Servizi, è stato adottato espressamente «ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza» (art. 1 D.Lgs. 59/2010).

Ambito materiale (comma 1, lett. a-j): il Testo Unico disciplina dieci tipologie di attività: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio all'ingrosso, commercio su aree pubbliche, forme speciali di vendita, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di animali di affezione, distribuzione dei carburanti, attività fieristico-espositive, vendita della stampa quotidiana e periodica, attività commerciali esercitate in forma integrata o congiunta. La lettera j) — attività commerciali in forma integrata, congiunta o mediante modelli organizzativi innovativi — chiude il catalogo con una clausola di chiusura elastica che consente di ricondurre all'ambito applicativo anche modelli distributivi non espressamente tipizzati, purché riconducibili alle categorie precedenti.

Contenuti della disciplina (comma 2): il Testo Unico regola la programmazione territoriale e commerciale, i requisiti per l'esercizio, i titoli abilitativi e i procedimenti amministrativi, la vigilanza e i controlli, il sistema sanzionatorio e le misure di sostegno e innovazione.

Rispetto della normativa UE e statale (comma 3): la disciplina regionale è adottata nel rispetto dei principi europei in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi, tutela del consumatore, semplificazione amministrativa, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

Art. 2 – Finalità e principi generali

L'articolo enuncia le finalità e i principi generali del Testo Unico, in armonia con i principi costituzionali, l'ordinamento dell'Unione europea e i principi di libertà d'impresa e di concorrenza.

Finalità (comma 1): l'articolo declina tredici finalità specifiche che costituiscono altrettanti criteri interpretativi e attuativi dell'intero Testo Unico:

(a) promozione dello sviluppo economico, efficienza e modernizzazione della rete distributiva, con incentivazione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione;

(b) equilibrio tra le diverse tipologie di strutture distributive e forme di vendita;

(c) riconoscimento e valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali e degli esercizi di vicinato, quali presidi di prossimità e coesione sociale. È questa una delle finalità qualificanti del Testo Unico, secondo cui le Regioni possono legittimamente perseguire finalità di tutela dei centri storici e degli esercizi di vicinato purché «non si traducano in un ostacolo alla libera concorrenza» e siano «giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione»;

(d) salvaguardia e riqualificazione dei centri storici e dei borghi antichi, con contrasto alla desertificazione commerciale;

(e) accesso al mercato dei nuovi operatori e libertà di stabilimento, con eliminazione delle barriere amministrative ingiustificate, in conformità con l'art. 10 D.Lgs. 59/2010, secondo cui «l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie»;

(f) tutela del consumatore ex D.Lgs. 206/2005 e Direttiva 2005/29/CE;

(g) sostenibilità ambientale del sistema distributivo, in conformità al D.Lgs. 152/2006, all'Agenda 2030 e al Green Deal europeo;

(h) sviluppo delle attività commerciali nelle aree rurali, montane e interne;

(i) piena operatività del SUAP, in attuazione dell'art. 38 D.L. 112/2008 e del D.P.R. 160/2010;

(j) contrasto all'abusivismo commerciale e alle pratiche illecite;

(k) tutela dei livelli occupazionali e valorizzazione delle competenze professionali;

(l) protezione degli animali di affezione nel commercio;

(m) promozione del commercio equo e solidale.

Partecipazione (comma 2): la Regione e i Comuni assicurano la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese commerciali, delle associazioni dei consumatori e degli altri soggetti interessati ai processi di elaborazione degli atti di programmazione e regolamentazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità.

Art. 3 – Libertà di iniziativa economica e motivi imperativi di interesse generale

L'articolo costituisce la disposizione-cardine dell'intero Testo Unico, definendo il rapporto tra principio di libertà e possibili limitazioni.

Principio di libertà (comma 1): l'accesso alle attività disciplinate dal Testo Unico è libero e garantito nel rispetto dei principi costituzionali e delle norme dell'Unione europea in materia di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi. La formulazione recepisce l'art. 41 Cost., secondo cui «l'iniziativa economica privata è libera», e i principi sanciti dal D.Lgs. 59/2010, art. 10.

Motivi imperativi di interesse generale (comma 2): l'articolo fornisce una definizione dei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare limitazioni all'accesso e all'esercizio delle attività: tutela dei consumatori e dell'ambiente (incluso l'ambiente urbano e il paesaggio), sanità pubblica, sicurezza stradale e quiete pubblica, tutela dei lavoratori, equità delle transazioni commerciali, lotta alla frode, tutela della salute animale, proprietà intellettuale, conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e archeologico, obiettivi di politica sociale e culturale. L'elenco è in linea con la nozione progressivamente elaborata dalla Corte di Giustizia UE e richiamata dal Considerando n. 40 della Direttiva 2006/123/CE, nonché dall'art. 12 D.Lgs. 59/2010, che consente di subordinare l'accesso e l'esercizio di un'attività di servizio a requisiti restrittivi «nei casi in cui sussistono motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione».

Condizioni e limiti (comma 3): l'esercizio delle attività commerciali può trovare condizioni e limiti esclusivamente per i motivi imperativi di interesse generale individuati dalla normativa europea e statale, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

CAPO II – AMBITO DI APPLICAZIONE E ATTIVITÀ ESCLUSE

Art. 4 – Ambito di applicazione

L'articolo delimita in positivo l'ambito di applicazione del Testo Unico, precisandone l'estensione soggettiva, oggettiva e territoriale.

Estensione soggettiva e oggettiva (comma 1, lett. a): le disposizioni si applicano indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto esercente, dalla modalità di vendita, dalla natura merceologica e dal carattere permanente, temporaneo, stagionale o occasionale

dell'attività. La previsione è conforme all'art. 1 D.Lgs. 59/2010, che applica le proprie disposizioni «a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione».

Attività integrate (comma 1, lett. b): il Testo Unico si applica anche alle attività svolte in forma integrata, congiunta o accessoria rispetto ad altre attività economiche, purché siano rispettati i requisiti per ciascuna attività componente. La previsione è rilevante per gli esercizi polifunzionali e per le attività accessorie agli impianti di distribuzione carburanti (art. 91 T.U.).

Attività esercitate da soggetti extraregionali (comma 1, lett. c): il Testo Unico si applica anche ai soggetti aventi sede fuori dal territorio regionale, qualora l'attività sia esercitata, anche parzialmente o occasionalmente, in Basilicata. La previsione è coerente con il principio di territorialità dell'attività amministrativa e con l'efficacia nazionale delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche e in forma itinerante.

Clausola di salvezza (comma 2): restano fermi gli adempimenti e gli obblighi previsti da normative statali o dell'Unione europea aventi prevalenza, nonché le competenze degli enti locali in materia di pianificazione commerciale, tutela del territorio, sicurezza, igiene e vigilanza.

Art. 5 – Attività escluse

L'articolo esclude dall'ambito di applicazione del Testo Unico le attività già compiutamente disciplinate da normative speciali di settore, evitando sovrapposizioni e conflitti normativi.

Esclusioni (comma 1): sono escluse le attività di: farmacisti e direttori di farmacie comunali ex L. 475/1968 e L. 362/1991 per la vendita esclusiva di prodotti farmaceutici; titolari di rivendite di generi di monopolio ex L. 1293/1957 per la vendita esclusiva dei relativi generi; associazioni dei produttori ortofrutticoli ex L. 622/1967; produttori agricoli per la vendita di prodotti agricoli nei limiti dell'art. 2135 c.c. e della L. 59/1963; artigiani iscritti all'albo ex L. 443/1985 per la vendita nei locali di produzione; pescatori e cacciatori per la vendita dei prodotti della propria attività; venditori di proprie opere d'arte e dell'ingegno; vendita di beni del fallimento ex art. 106 R.D. 267/1942; vendita effettuata durante fiere campionarie nei limiti temporali e merceologici delle manifestazioni; enti pubblici e persone giuridiche private a partecipazione pubblica per la vendita di pubblicazioni e materiale informativo.

L'elenco ricalca sostanzialmente quello contenuto nell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 114/1998, con gli opportuni aggiornamenti, e risponde al principio di specialità: le attività escluse sono compiutamente disciplinate da normative di settore che ne regolano l'accesso, l'esercizio e i controlli, rendendo superflua l'applicazione della disciplina generale del commercio.

TITOLO II – RIPARTO DELLE FUNZIONI E GOVERNANCE

CAPO I – COMPETENZE ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E COMMERCIALE

Art. 6 – Funzioni della Regione

L'articolo definisce il ruolo della Regione come ente di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo del sistema commerciale regionale.

Funzioni generali (comma 1): la Regione esercita funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione e controllo, in coerenza con il riparto costituzionale che riserva alle Regioni la competenza legislativa residuale in materia di commercio (art. 117, comma 4, Cost.) e agli enti locali le funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà (art. 118 Cost.).

Funzioni specifiche (comma 2): la Regione provvede a: definire gli indirizzi generali della pianificazione commerciale e territoriale; adottare gli atti di programmazione regionale; favorire modernizzazione, innovazione e qualificazione; promuovere l'armonizzazione delle discipline comunali; assicurare il coordinamento con le politiche di sviluppo economico, urbanistica, turismo, ambiente e mobilità; svolgere attività di monitoraggio e analisi dati; esercitare i poteri sostitutivi ex Statuto regionale; adottare regolamenti attuativi e direttive tecniche.

Collaborazione e partecipazione (commi 3 e 4): la Regione promuove forme di collaborazione con enti locali, Camere di Commercio e altri soggetti istituzionali e favorisce la partecipazione delle rappresentanze delle imprese commerciali e dei consumatori ai processi di elaborazione degli indirizzi e degli atti di programmazione.

Art. 7 – Programmazione regionale del commercio

L'articolo disciplina lo strumento della programmazione regionale del commercio, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 114/1998, che già attribuiva alle Regioni il compito di definire gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale.

Obiettivi (comma 2): la programmazione regionale persegue otto obiettivi: equilibrio tra diffusione delle attività e tutela del territorio; valorizzazione del ruolo dei Comuni; ordinato sviluppo delle strutture di vendita con compatibilità urbanistica e ambientale; innovazione dei modelli distributivi e digitalizzazione; accessibilità e mobilità sostenibile; tutela del patrimonio culturale e paesaggistico; concorrenza leale tra operatori; promozione del consumo consapevole e del commercio equo e solidale (L.R. 48/2018).

Contenuti della deliberazione di Giunta (comma 3): la Regione, con deliberazione della Giunta regionale e con il coinvolgimento degli enti locali, delle Camere di Commercio e delle rappresentanze economiche e sociali, definisce: (a) criteri di sostenibilità ambientale e sociale e i requisiti urbanistici e di viabilità per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita; (b) linee guida per l'individuazione dei Distretti del Commercio; (c) modalità di coordinamento tra pianificazione commerciale e rigenerazione urbana; (d) gli indirizzi e i criteri di valorizzazione degli esercizi storici posti nelle aree di pregio storico, artistico e paesaggistico ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 42/2004, nei quali l'esercizio delle attività di somministrazione può essere subordinato a condizioni qualitative e prescrizioni urbanistiche, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione e «senza introdurre limitazioni preventive». Quest'ultima precisazione è essenziale: recepisce il principio per cui qualsiasi restrizione all'accesso e all'esercizio delle attività commerciali deve essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale e non può risolversi in un divieto generalizzato o in una barriera all'ingresso di nuovi operatori. Si prevede inoltre una regolamentazione per l'individuazione dei mercati e fiere storiche, per la disciplina di dettaglio del settore della distribuzione dei carburanti e del sistema fieristico regionale.

Monitoraggio (comma 4): la Regione coordina l'attuazione degli indirizzi attraverso il monitoraggio periodico in collaborazione con le associazioni di categoria e apporta aggiornamenti sulla base dell'evoluzione del sistema commerciale.

Art. 8 – Funzioni dei Comuni

L'articolo definisce il ruolo dei Comuni come enti di amministrazione attiva e di prossimità, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 Cost.

Funzioni amministrative (comma 1): i Comuni esercitano le funzioni amministrative relative alle attività disciplinate dal Testo Unico, nel rispetto degli indirizzi e degli strumenti regionali.

Compiti specifici (comma 2): i Comuni provvedono a: adottare gli strumenti comunali di programmazione commerciale e urbanistica; rilasciare i titoli abilitativi e gestire i procedimenti amministrativi; assicurare la corretta gestione dei procedimenti attraverso il SUAP; disciplinare l'organizzazione di mercati, fiere e aree per il commercio su aree pubbliche; individuare e regolamentare le aree di particolare tutela, i perimetri dei centri storici e gli ambiti di rigenerazione commerciale; effettuare vigilanza e controllo sul territorio, anche avvalendosi della Polizia Locale, e irrogare le sanzioni amministrative introitandone i proventi secondo la L. 689/1981; adottare misure per il contrasto all'abusivismo commerciale.

Partecipazione (comma 3): i Comuni promuovono la partecipazione delle imprese commerciali e delle associazioni di categoria nei processi di pianificazione.

Disciplina integrativa (comma 4): i Comuni possono disciplinare aspetti integrativi o applicativi del Testo Unico, nel rispetto della normativa regionale e statale vigente.

Art. 9 – Programmazione comunale e strumenti urbanistici

L'articolo disciplina l'integrazione tra programmazione commerciale e pianificazione urbanistica a livello comunale, in attuazione dell'art. 6 del D.Lgs. 114/1998.

Adeguamento degli strumenti (comma 1): i Comuni adottano gli strumenti comunali di programmazione commerciale e adeguano i propri strumenti urbanistici e regolamenti locali alle disposizioni del Testo Unico.

Obiettivi (comma 2): gli strumenti comunali perseguono sei obiettivi: integrazione tra insediamenti commerciali e funzioni urbane; individuazione delle aree idonee per le diverse tipologie di strutture di vendita; preservazione del ruolo dei centri storici e delle aree di pregio; insediamento equilibrato nelle zone periferiche, rurali e montane; prevenzione della congestione, del consumo di suolo, del degrado e della desertificazione commerciale; accessibilità e sicurezza delle aree commerciali.

Contenuti obbligatori (comma 3): gli strumenti urbanistici devono contenere specifiche previsioni riguardanti: localizzazione delle strutture di vendita, definizione degli ambiti di particolare tutela, aree idonee all'insediamento di nuove attività o alla riqualificazione di quelle esistenti (con verifica di compatibilità del carico urbanistico per medie e grandi strutture), misure di mitigazione degli impatti ambientali e viabilistici, zone di salvaguardia nei centri storici (ove l'esercizio può essere subordinato a prescrizioni per la tutela del decoro e delle attività storiche), aree caratterizzate da desertificazione commerciale (con incentivi per nuovi esercizi e attività polifunzionali).

Coordinamento e aggiornamento (comma 4): i Comuni assicurano il coordinamento tra strumenti urbanistici e di programmazione commerciale, garantendo coerenza e stabilità degli indirizzi nel medio e lungo periodo, con verifica periodica e possibilità di aggiornamento.

Termine di adeguamento e potere sostitutivo (comma 5): i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici e di programmazione commerciale entro 12 mesi dall'approvazione degli indirizzi regionali. In caso di inadempimento, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'art. 67 dello Statuto regionale. La previsione è coerente con l'art. 120, comma 2, Cost. e con l'art. 8 della L. 131/2003.

Art. 10 – Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

L'articolo recepisce e consacra il ruolo del SUAP come unico punto di accesso per tutte le vicende amministrative relative alle attività produttive, in attuazione dell'art. 38 D.L. 112/2008 e del D.P.R. 160/2010.

Unicità del punto di accesso (comma 1): il SUAP costituisce «l'unico punto di accesso, tra imprese e istituzioni pubbliche, per la presentazione delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni

relative alle vicende amministrative di tutte le attività produttive disciplinate dal presente T.U.». La formulazione recepisce l'art. 38, comma 3, lett. a), D.L. 112/2008, secondo cui «lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento», e l'art. 2, comma 1, D.P.R. 160/2010, che individua il SUAP «quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi».

Coordinamento procedimentale (comma 2): il SUAP assicura il coordinamento tra tutti gli enti coinvolti, garantendo certezza dei tempi, trasparenza e semplificazione.

Gestione digitale (comma 4): il SUAP consente di gestire in modalità interamente digitale l'interscambio documentale con gli enti di destinazione, secondo il D.P.R. 160/2010, che all'art. 2, comma 2, prevede la presentazione esclusivamente in modalità telematica.

Modalità operative (comma 5): definite con regolamento comunale o protocolli di intesa approvati dalla Giunta comunale.

Art. 11 – Coordinamento istituzionale e leale collaborazione

L'articolo consacra il principio di leale collaborazione tra i diversi livelli di governo e le Camere di Commercio, in attuazione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e reciproco supporto amministrativo.

Cooperazione interistituzionale (comma 1): Regione, Comuni e Camere di Commercio cooperano alla realizzazione degli obiettivi del Testo Unico, potendo avvalersi del supporto delle associazioni di categoria.

Tavoli permanenti (comma 2): la Regione promuove forme stabili di confronto istituzionale mediante organismi consultivi e tavoli permanenti.

Flusso informativo (comma 3): i Comuni trasmettono periodicamente alla Regione i dati relativi allo stato del sistema commerciale locale, assicurando la coerenza dei propri atti con gli indirizzi regionali.

Coordinamento della vigilanza (comma 4): gli enti coinvolti garantiscono il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo per assicurare uniformità applicativa e tutela della concorrenza.

Sostegno alle associazioni di categoria (comma 5): la Regione sostiene le iniziative provenienti dalle associazioni di categoria per la partecipazione a partenariati o bandi finalizzati alla riqualificazione e valorizzazione commerciale.

Art. 12 – Aree di particolare tutela e ambiti territoriali omogenei

L'articolo attribuisce ai Comuni, in conformità agli indirizzi regionali, il potere di individuare aree di particolare tutela nelle quali l'esercizio delle attività commerciali è soggetto a specifiche limitazioni, prescrizioni o condizioni aggiuntive.

Aree di particolare tutela (comma 1): i Comuni individuano tali aree in relazione ai motivi imperativi di interesse generale di cui all'art. 3, comma 2, del Testo Unico. La norma si coordina con l'art. 52 D.Lgs. 42/2004, che già prevede per i Comuni la facoltà di vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio in aree di valore culturale o paesaggistico.

Tipologia (comma 2): tra le aree di particolare tutela si individuano: centri storici e nuclei urbani di antica formazione; aree con rilevante valore paesaggistico, culturale o ambientale; zone con fragilità urbanistiche, infrastrutturali o ambientali; aree oggetto di programmi di rigenerazione urbana; aree rurali o montane in cui è necessaria la presenza di servizi commerciali essenziali. Quest'ultima categoria (lett. e) è significativa: l'individuazione di aree rurali o montane come «aree di particolare tutela» ha una funzione non limitativa ma protettiva, volta a garantire la presenza di servizi commerciali essenziali che altrimenti il mercato non assicurerebbe spontaneamente.

Ambiti territoriali omogenei (comma 3): la Regione può individuare ambiti territoriali omogenei definendo criteri uniformi per la pianificazione degli insediamenti commerciali e per la distribuzione delle attività.

Recepimento (comma 4): le disposizioni sono recepite negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica e commerciale.

Art. 13 – Distretti del commercio

L'articolo introduce l'istituto dei Distretti del Commercio, configurandoli come ambiti territoriali di governance collaborativa tra Regione, Comuni e imprese commerciali.

Definizione (comma 1): i distretti del commercio costituiscono ambiti territoriali nei quali Regione, Comuni e imprese commerciali operano congiuntamente per promuovere lo sviluppo economico, la qualificazione dei servizi, la competitività delle attività e la rigenerazione urbana. L'istituto si inserisce nel solco di esperienze già consolidate in altre Regioni italiane (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) e rappresenta uno strumento di politica commerciale attiva che supera la logica meramente regolatoria per abbracciare un approccio promozionale e collaborativo.

Obiettivi (comma 2): i distretti perseguono sei obiettivi: valorizzazione della funzione commerciale nei tessuti urbani consolidati; cooperazione tra imprese e creazione di sistemi integrati tra commercio, turismo, cultura e produzioni locali; digitalizzazione, innovazione e

modernizzazione dei servizi; prevenzione della desertificazione commerciale e del degrado urbano; sostenibilità ambientale ed efficienza energetica; iniziative comuni di promozione territoriale e marketing urbano.

La disposizione è coerente con i principi di leale collaborazione e sussidiarietà orizzontale di cui all'art. 118, comma 4, Cost., e realizza un modello di governance territoriale del commercio basato sulla cooperazione pubblico-privato.

Art. 14 – Esercizi polifunzionali nelle aree interne e montane

L'articolo introduce e disciplina l'istituto dell'esercizio polifunzionale, concepito come strumento strategico per contrastare la desertificazione commerciale e garantire servizi essenziali nelle aree svantaggiate della Basilicata.

Definizione (comma 1): si definiscono esercizi polifunzionali i punti vendita situati nelle aree interne, montane o a bassa densità abitativa, che cumulano in un'unica unità operativa il commercio al dettaglio di prodotti alimentari con altre attività quali: (a) somministrazione di bevande; (b) servizi postali, telematici e di pagamento; (c) terminali di informazione turistica e servizi di pubblica utilità. La definizione recepisce un modello già sperimentato in altre Regioni (Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna) e coerente con le politiche nazionali di contrasto allo spopolamento delle aree interne.

Agevolazioni (comma 2): la Regione definisce i requisiti minimi di tali esercizi e le specifiche agevolazioni fiscali a carattere regionale e procedimentali per favorirne l'insediamento. La *ratio* è duplice: da un lato, garantire la sopravvivenza di presidi commerciali in aree che il mercato, da solo, non servirebbe; dall'altro, offrire ai residenti un punto unico di accesso a servizi essenziali (alimentari, postali, telematici, turistici), riducendo la necessità di spostamenti verso i centri maggiori.

La disposizione si coordina con l'art. 12, comma 2, lett. e), che include le aree rurali o montane tra le aree di particolare tutela, e con l'art. 9, comma 3, lett. f), che prevede incentivi per l'insediamento di nuove attività nelle aree caratterizzate da desertificazione commerciale.

Art. 15 – Reti di impresa commerciale e sistemi aggregati

L'articolo disciplina le reti di impresa commerciale come strumento di aggregazione e collaborazione tra piccole e medie imprese per il miglioramento della competitività.

Definizione (comma 1): le reti di impresa commerciale costituiscono forme organizzate di collaborazione tra imprese finalizzate al miglioramento della competitività, della capacità innovativa e dell'offerta dei servizi commerciali. La definizione si inserisce nel solco del contratto di rete di cui all'art. 3, commi 4-ter e ss., del D.L. 5/2009, convertito con L. 33/2009, che ha

introdotto nell'ordinamento la figura del contratto di rete come strumento di aggregazione tra imprenditori.

Finalità (comma 2): le reti sono riconosciute come strumenti idonei a favorire l'aggregazione tra PMI, sostenere digitalizzazione e innovazione, promuovere la formazione professionale, potenziare l'attrattività commerciale dei territori e attivare iniziative comuni di marketing urbano e territoriale.

Promozione regionale (comma 3): la Regione promuove la costituzione e lo sviluppo delle reti attraverso misure di sostegno economico e finanziario, programmi di innovazione e digitalizzazione, attività di assistenza tecnica e accompagnamento, e forme di collaborazione con Comuni, Camere di Commercio e altri soggetti istituzionali.

Ambito operativo (comma 4): le reti di impresa possono operare all'interno dei distretti del commercio o in forma autonoma, nel rispetto del Testo Unico.

TITOLO III – REQUISITI E TITOLI ABILITATIVI

CAPO I – REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 16 – Requisiti di onorabilità

L'articolo disciplina i requisiti di onorabilità (c.d. requisiti morali) per l'esercizio dell'attività commerciale di vendita e di somministrazione, riportandosi alle casistiche dell'art. 71, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*).

In particolare si fa riferimento ai requisiti comuni agli esercizi di vendita e somministrazione alimenti descritti al comma 1: non possono esercitare l'attività commerciale: (a) i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo riabilitazione; (b) i condannati con sentenza passata in giudicato per delitto non colposo con pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto una pena superiore al minimo edittale; (c) i condannati per delitti contro la fede pubblica (Libro II, Titolo VIII, Capo II c.p.) ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; (d) i condannati per reati contro l'igiene e la sanità pubblica; (e) coloro che hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti; (f) i sottoposti a misure di prevenzione ex L. 1423/1956 e L. 575/1965 o a misure di sicurezza.

E si fa riferimento al comma 2 che prevede requisiti aggiuntivi per la somministrazione: non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che, oltre a trovarsi nelle condizioni di cui al comma 1, hanno riportato condanna per reati contro la moralità pubblica

e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo e le sostanze stupefacenti, il gioco d'azzardo e le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle norme sui giochi.

La *ratio* della differenziazione tra i due regimi è intuitiva: l'attività di somministrazione, implicando un contatto diretto e prolungato con il pubblico in locali aperti alla frequentazione collettiva, richiede un *plus* di garanzie a tutela degli utenti.

Art. 17 – Requisiti professionali

L'articolo disciplina i requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio nel settore alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, riproducendo l'art. 71, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 59/2010.

Requisiti alternativi (comma 1): l'esercizio nel settore alimentare e nella somministrazione è consentito a chi possiede **uno** dei seguenti requisiti: (a) frequenza con esito positivo di un corso professionale regionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti; (b) esperienza di almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in attività d'impresa nel settore alimentare o della somministrazione, ovvero prestazione lavorativa qualificata presso tali imprese (dipendente addetto alla vendita, amministrazione o preparazione degli alimenti, socio lavoratore, coadiutore familiare comprovato da iscrizione INPS); (c) possesso di diploma di scuola secondaria superiore, laurea anche triennale o diploma di scuola professionale almeno triennale con materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

La giurisprudenza amministrativa è pacifica nell'affermare che i requisiti di cui all'art. 71, comma 6, D.Lgs. 59/2010 sono **alternativi e non cumulativi**: il possesso di uno solo di essi è sufficiente per il rilascio del titolo abilitativo.

Requisiti non applicabili al commercio non alimentare: è essenziale rilevare che i requisiti professionali di cui all'art. 17 sono richiesti esclusivamente per il settore alimentare e per la somministrazione, non per il commercio al dettaglio di prodotti non alimentari.

Imputazione (comma 2): nelle imprese individuali e nelle società, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dal preposto all'attività commerciale. La previsione è conforme all'art. 71, comma 6-bis, D.Lgs. 59/2010.

L'articolo 17 del T.U contempla il caso della vendita di **pastigliaggi** (*snack, caramelle, cioccolatini commercializzati nella confezione originaria di produzione*) negli esercizi commerciali al dettaglio e nelle rivendite di quotidiani e periodici per la quale non occorre il requisito professionale tipico dell'attività di somministrazione bensì è sufficiente anche solo il requisito generale di cui all'art 16 del T.U.

Art. 18 – Requisiti strutturali e funzionali

L'articolo enuncia i requisiti strutturali e funzionali che i locali, le aree o le strutture destinate all'esercizio delle attività commerciali devono possedere, in conformità con la normativa statale e regionale di settore.

Requisiti di conformità (comma 1): le attività devono essere esercitate in locali conformi alla normativa in materia di: (a) requisiti igienico-sanitari di cui al Reg. CE 852/2004 e al D.Lgs. 27/2021; (b) edilizia e urbanistica, ai sensi del D.P.R. 380/2001; (c) sicurezza e prevenzione incendi, ai sensi del D.P.R. 151/2011; (d) sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; (e) tutela ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006; (f) accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.M. 236/1989 e del D.M. 17 gennaio 2018; (g) destinazione d'uso degli immobili stabilita dagli strumenti urbanistici comunali; (h) requisiti tecnici e funzionali previsti dal D.Lgs. 222/2016, Tabella A.

Adeguatezza (comma 2): i locali e le aree devono essere adeguati alla tipologia dell'attività esercitata e dotati delle infrastrutture e attrezzature necessarie.

Possesso e mantenimento (comma 3): i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della segnalazione o della richiesta del titolo abilitativo e mantenuti per l'intera durata dell'attività. La previsione è conforme all'art. 3, comma 7, della L. 287/1991, secondo cui «le attività di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici».

Verifiche e controlli (comma 4): i Comuni e gli enti competenti effettuano verifiche e controlli sulla permanenza dei requisiti, adottando i provvedimenti conseguenti, ivi compresa la sospensione dell'attività.

TITOLO IV – COMMERCIO IN SEDE FISSA AL DETTAGLIO E ALL'INGROSSO

CAPO I – COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 19 – Definizioni

L'articolo enuclea l'apparato definitorio del Titolo IV, definendo con precisione le soglie dimensionali, le tipologie di strutture di vendita e le forme speciali di commercio al dettaglio e all'ingrosso.

Esercizi di vicinato (comma 1, lett. a): esercizi con superficie di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, fino a 250 mq in quelli con popolazione superiore. Le soglie sono coerenti con l'art. 4, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 114/1998, che già definiva gli esercizi di vicinato come quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150

mq nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq in quelli con popolazione superiore.

Medie strutture di vendita (comma 1, lett. b): esercizi con superficie superiore al limite degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq (Comuni fino a 10.000 abitanti) o 2.500 mq (Comuni oltre 10.000 abitanti). Le soglie sono conformi all'art. 4, comma 1, lett. e), D.Lgs. 114/1998.

Grandi strutture di vendita (comma 1, lett. c): esercizi con superficie superiore ai limiti delle medie strutture, in conformità con l'art. 4, comma 1, lett. f), D.Lgs. 114/1998.

Commercio all'ingrosso (comma 1, lett. d): attività di acquisto professionale di merci in nome e per conto proprio e rivendita ad altri commercianti, grossisti, dettaglianti o utilizzatori professionali. La definizione ricalca l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 114/1998.

Commercio al dettaglio (comma 1, lett. e): attività di acquisto professionale e rivendita diretta al consumatore finale, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. La definizione è conforme all'art. 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. 114/1998.

Superficie di vendita (comma 1, lett. f): area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e aree di esposizione aperte al pubblico, con esclusione di magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La definizione è conforme all'art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 114/1998.

Centro commerciale (comma 1, lett. h): insediamento costituito da più esercizi inseriti in una struttura a destinazione specifica con infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, classificato come un'unica media o grande struttura, in conformità con l'art. 4, comma 1, lett. g), D.Lgs. 114/1998. La superficie di vendita è data dalla somma delle superfici degli esercizi al dettaglio presenti. La definizione è essenziale ai fini dell'applicazione dei regimi amministrativi differenziati.

Parco commerciale (comma 1, lett. i): aggregazione di esercizi insistenti in immobili anche distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono un sistema di accessibilità comune o un percorso di diretta comunicazione, configurandosi come unico progetto commerciale. La definizione recepisce l'elaborazione giurisprudenziale e amministrativa che ha progressivamente esteso la nozione di insediamento commerciale unitario.

Outlet (comma 1, lett. l): strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, dove si esercita la vendita al dettaglio a prezzi scontati di prodotti non alimentari fuori produzione.

Temporary shop (comma 1, lett. m): attività commerciale che offre prodotti specifici per un periodo di tempo limitato, comunque non superiore a sei settimane.

Esercizio polifunzionale (comma 1, lett. n): esercizio in cui si svolgono congiuntamente attività commerciali alimentari e non, somministrazione e altri servizi di interesse collettivo, in attuazione dell'art. 14 del Testo Unico per le aree interne e montane.

Condivisione di sede commerciale (comma 1, lett. p): condivisione di locali per più attività commerciali tra soggetti con titoli indipendenti, finalizzata alla condivisione di costi e servizi. L'istituto recepisce esigenze di flessibilità organizzativa ed efficienza economica.

Commercio equo e solidale (comma 1, lett. q): forma di attività commerciale in cui si perseguono giustizia sociale ed economica, sviluppo sostenibile e rispetto per le persone e per l'ambiente.

Commercio elettronico (comma 1, lett. r): operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal D.Lgs. 70/2003, in attuazione della Direttiva 2000/31/CE.

Esercizi specializzati per merci ingombranti – EMI (comma 1, lett. s): esercizi destinati alla vendita di beni caratterizzati da elevato volume o ingombro, con superficie di vendita calcolata nella misura di 1/10 della superficie lorda complessiva pavimentata adibita all'esposizione.

Pastigliaggi (comma 1, lett. t): prodotti da banco preconfezionati alla produzione, da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari.

Applicazione delle soglie (comma 2): le soglie dimensionali si applicano ai fini dell'individuazione dei regimi amministrativi e delle procedure previste dal Testo Unico.

CAPO II – COMMERCIO AL DETTAGLIO

Art. 20 – Esercizi di vicinato

L'articolo disciplina il regime amministrativo degli esercizi di vicinato, in conformità con l'art. 7 del D.Lgs. 114/1998 e con il D.Lgs. 222/2016, Tabella A, sezione 1.1 e 1.2.

Regime SCIA (comma 1): l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie e la modifica del settore merceologico degli esercizi di vicinato sono soggetti a SCIA ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990 e del D.Lgs. 222/2016. Il regime di SCIA è stato introdotto dall'art. 65 del D.Lgs. 59/2010, che ha sostituito la previgente comunicazione di cui all'art. 7 D.Lgs. 114/1998, abrogandone il comma 1. La SCIA va presentata presso il SUAP del Comune competente.

Integrazione con la SCIA edilizia (comma 2): il Comune disciplina l'integrazione del procedimento di SCIA commerciale con la SCIA edilizia e la richiesta di permesso di costruire. La previsione è coerente con la sezione II del D.Lgs. 222/2016, che già prevede la concentrazione dei regimi amministrativi per gli interventi edilizi connessi all'attività commerciale.

Avvio immediato (comma 3): l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, di pubblica sicurezza e di destinazione d'uso dei locali. La previsione recepisce il principio di liberalizzazione sancito dall'art.

3 del D.L. 223/2006, secondo cui le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni che ostacolano la concorrenza, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare.

Subingresso e cessazione (comma 4): il subingresso è soggetto a SCIA Unica per il settore alimentare e a comunicazione per il settore non alimentare; la cessazione è soggetta a comunicazione in entrambi i settori. Il regime è conforme al D.Lgs. 222/2016, Tabella A, punti 2-3 e 5-6.

Art. 21 – Medie strutture di vendita

L'articolo disciplina il regime amministrativo delle medie strutture di vendita, in conformità con l'art. 8 del D.Lgs. 114/1998 e con il D.Lgs. 222/2016, Tabella A, sezioni 1.3 e 1.4.

Regime autorizzatorio con silenzio-assenso (comma 1): l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la modifica del settore merceologico delle medie strutture sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, secondo i regimi di cui ai punti 1.3 e 1.4 del D.Lgs. 222/2016. Le attività con superficie totale lorda superiore a 400 mq sono soggette altresì a SCIA per prevenzione incendi.

Silenzio-assenso a 90 giorni (comma 2): il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla domanda. Decorso inutilmente il termine, l'istanza si intende accolta per silenzio-assenso ex art. 20 L. 241/1990.

Correlazione con il permesso di costruire (comma 3): il Comune stabilisce la correlazione dei procedimenti di rilascio del permesso di costruire e dell'autorizzazione commerciale, in attuazione del principio di concentrazione dei regimi amministrativi.

Subingresso e cessazione (comma 4): per il settore non alimentare, il subingresso è soggetto a comunicazione; per il settore alimentare, a SCIA Unica; la cessazione richiede comunicazione in entrambi i settori, in conformità con i punti 8, 10, 11, 13, 15 e 16 della Tabella A D.Lgs. 222/2016.

Art. 22 – Grandi strutture di vendita

L'articolo disciplina il procedimento autorizzatorio per le grandi strutture di vendita, il più complesso dell'intero sistema, in conformità con l'art. 9 del D.Lgs. 114/1998 e con il D.Lgs. 222/2016, Tabella A, sezioni 1.5 e 1.6.

Autorizzazione mediante Conferenza di Servizi (comma 1): l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e la modifica del settore merceologico e della superficie sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune mediante Conferenza di Servizi decisoria ex art. 9 D.Lgs. 114/1998 e D.Lgs. 222/2016. La Conferenza, che integra un «adempimento procedimentale necessario» preordinato alla «valutazione dell'impatto che l'apertura di una grande struttura di vendita ha oggettivamente sul territorio con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento nonché il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale» (CGARS n. 685/2025), costituisce il modulo procedimentale essenziale per l'esame dell'istanza (TAR Catania, sentenza breve n. 2748/2013).

Parere favorevole della Regione (comma 2): l'autorizzazione è rilasciata dal Comune ed è subordinata all'acquisizione del parere favorevole della Regione, espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi.

Documentazione (comma 3): la domanda, presentata in via telematica al SUAP secondo le modalità del regolamento attuativo ex art. 29, deve contenere: descrizione del progetto con superfici, parcheggi e infrastrutture di accesso; attestazione di compatibilità territoriale e urbanistica; studio di valutazione degli impatti su mobilità, ambiente e servizi; asseverazioni igienico-sanitarie, ambientali e antincendio.

Conferenza di Servizi decisoria simultanea (comma 4): la Conferenza è indetta dal responsabile SUAP entro 60 giorni dal ricevimento della domanda e la determinazione conclusiva è adottata entro 120 giorni dall'indizione, sulla base delle posizioni prevalenti e previo parere favorevole della Regione. Partecipano in ogni caso Comune, Provincia e Regione.

Partecipazione a titolo consultivo (comma 5): alla Conferenza partecipano altresì, a titolo consultivo, rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni datoriali del commercio, sindacali dei lavoratori e associazioni dei consumatori.

Verifica di coerenza (comma 6): il Comune, nel rilasciare l'autorizzazione, verifica la coerenza dell'intervento con gli indirizzi regionali di programmazione commerciale, gli strumenti urbanistici, i criteri di localizzazione e le dotazioni infrastrutturali.

Art. 23 – Centri commerciali, parchi commerciali e outlet

L'articolo disciplina i regimi amministrativi dei centri commerciali, dei parchi commerciali e degli outlet, conformemente all'art. 4, comma 1, lett. g), D.Lgs. 114/1998.

Autorizzazione unica (comma 1): l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la modifica del settore merceologico dei centri commerciali, dei parchi commerciali e degli outlet sono soggetti a un'unica autorizzazione rilasciata dal SUAP. La domanda può essere presentata da un unico promotore o dai singoli esercenti, anche mediante un rappresentante comune.

Singoli esercizi interni (comma 2): la necessità di apposita autorizzazione per il centro commerciale non esime dal rispetto della disciplina per l'attivazione dei singoli esercizi in esso inseriti, soggetti al regime amministrativo previsto per la loro tipologia.

Art. 24 – Esercizi specializzati per merci ingombranti (EMI)

L'articolo introduce una disciplina semplificata per gli esercizi specializzati per merci ingombranti (EMI), in ragione della peculiarità dei beni trattati.

Regime amministrativo (comma 1): l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli EMI sono soggetti al regime amministrativo applicato in relazione alla superficie di vendita calcolata ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. s), del Testo Unico (1/10 della superficie lorda complessiva). La *ratio* è evidente: la superficie effettivamente fruibile per la vendita in tali esercizi è ridotta rispetto alla superficie lorda complessiva, in ragione dell'ingombro delle merci esposte.

Verifica di compatibilità (comma 2): l'insediamento degli EMI è subordinato alla verifica comunale della compatibilità con la destinazione d'uso delle aree, la viabilità e le infrastrutture di accesso, gli standard urbanistici e i criteri di localizzazione.

Beni a rischio (comma 3): per gli EMI destinati alla vendita di prodotti a rischio o soggetti a disciplina speciale, si applicano le norme settoriali vigenti.

Art. 25 – Attività stagionali

L'articolo disciplina le attività commerciali esercitate in periodi ricorrenti dell'anno.

Definizione (comma 1): per attività stagionali in sede fissa si intendono quelle svolte in periodi ricorrenti, anche in modalità frazionata, di durata complessiva non inferiore a tre mesi e non superiore a otto mesi.

Regime SCIA (comma 2): l'avvio è soggetto a SCIA ex D.Lgs. 222/2016, senza necessità di reiterare l'istanza una volta acquisito il titolo abilitativo.

Modifica del periodo (comma 3): la modifica del periodo di stagionalità e la trasformazione in attività annuale sono soggette a comunicazione semplificata al SUAP.

Periodi e aree idonee (comma 4): i Comuni possono individuare specifici periodi o aree per l'esercizio delle attività stagionali, in coerenza con la programmazione territoriale.

Art. 26 – Attività temporanee e di durata limitata (Temporary store)

L'articolo disciplina i c.d. temporary store, attività commerciali esercitate per un periodo limitato e non ricorrente.

Definizione (comma 1): negozi temporanei in sede fissa, esercitati per un periodo limitato non continuativo e non ricorrente, comunque non superiore alla durata massima stabilita dal regolamento comunale.

Regime SCIA (comma 2): l'apertura è soggetta a SCIA al SUAP.

Durata massima (comma 3): nella SCIA deve essere indicata la durata, che non può superare 90 giorni.

Soggetti legittimati (comma 4): l'attività può essere esercitata da imprese commerciali iscritte al Registro Imprese ancorché inattive e da imprese industriali e artigianali che intendano vendere direttamente al consumatore e promuovere il proprio marchio, in occasione di fiere, feste, manifestazioni, convegni o altre riunioni straordinarie di persone. Sono sempre vietate le vendite straordinarie di cui all'art. 59 del Testo Unico.

Cessazione automatica (comma 5): decorso il termine indicato nella SCIA o comunque il termine di 90 giorni, la SCIA cessa di produrre effetti senza necessità di comunicazione di cessazione.

Deroghe urbanistico-edilizie (comma 6): i Comuni possono stabilire deroghe al rispetto del requisito urbanistico-edilizio dei locali da adibire a temporary store.

Misure specifiche (comma 7): i Comuni possono prevedere misure per attività con rilevante afflusso di pubblico, modifiche alla viabilità o elevato impatto acustico, ambientale e paesaggistico.

Art. 27 – Manifestazioni commerciali temporanee

L'articolo disciplina le manifestazioni commerciali temporanee svolte in aree o locali privati.

Tipologia (comma 1): comprendono esposizioni e mostre-mercato, eventi tematici o promozionali, iniziative con più operatori economici e attività temporanee in strutture non aventi destinazione commerciale prevalente.

Regime SCIA (comma 2): l'organizzazione è soggetta a SCIA al SUAP, salve le diverse autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

Responsabilità dell'organizzatore (comma 3): l'organizzatore è responsabile del rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza, ambientali e delle prescrizioni comunali.

Requisiti (comma 4): le attività esercitate nell'ambito delle manifestazioni temporanee sono soggette ai requisiti previsti per le corrispondenti attività in sede fissa, salvo espressa deroga del Testo Unico.

Limitazioni comunali (comma 5): il Comune può imporre limitazioni per ragioni di interesse pubblico, ordine e sicurezza, tutela del patrimonio culturale o rispetto del contesto urbano.

Art. 28 – Subingresso e decadenza nelle attività di commercio al dettaglio

L'articolo disciplina le vicende circolatorie e le ipotesi di decadenza del titolo abilitativo per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

Subingresso (comma 1): il trasferimento della titolarità o della gestione, per atto tra vivi o per causa di morte, è soggetto a comunicazione al SUAP entro due mesi dalla registrazione dell'atto.

Subingresso per causa di morte nel settore alimentare (comma 2): il subentrante ha facoltà di continuare provvisoriamente l'attività per dodici mesi dalla morte del dante causa (prorogabili di altri sei mesi per forza maggiore), al fine di acquisire il requisito professionale ex art. 17. Trascorso il termine, il titolo decade.

Decadenza per mancato inizio (comma 3): il titolo decade dopo dodici mesi dalla comunicazione di subingresso senza che l'attività sia iniziata.

Altre ipotesi di decadenza (comma 4): il titolo decade in caso di perdita dei requisiti di cui agli artt. 16, 17 e 18; sospensione dell'attività superiore a dodici mesi; mancato inizio entro dodici mesi dalla SCIA o dall'autorizzazione (per esercizi di vicinato e medie strutture) o entro ventiquattro mesi (per grandi strutture); violazioni gravi e reiterate del Testo Unico.

Cessazione (comma 5): la cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al SUAP entro trenta giorni dalla chiusura.

Art. 29 – Provvedimenti attuativi regionali sulle medie e grandi strutture di vendita e sulle misure di rigenerazione urbana

L'articolo demanda alla Giunta Regionale l'adozione di uno o più provvedimenti attuativi, sentite le organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori e previo parere della Commissione consiliare competente, per definire:

- (a) requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita;
- (b) obiettivi di presenza e sviluppo per le grandi strutture;
- (c) parametri dei parcheggi degli esercizi commerciali, fatte salve le disposizioni per i centri storici;
- (d) obiettivi e modalità di rigenerazione urbana commerciale come definita nell'art. 33 del Testo Unico.

La delega regolamentare si coordina con i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di programmazione urbanistico-commerciale: le Regioni e i Comuni conservano il potere di definire criteri di localizzazione e requisiti per le grandi strutture di vendita, purché tali criteri siano giustificati da motivi imperativi di interesse generale e non si risolvano in una preclusione assoluta degli insediamenti.

CAPO III – ESERCIZI COMMERCIALI IN AREE TUTELATE

Art. 30 – Esercizi nei centri storici

L'articolo disciplina l'insediamento delle attività commerciali nei centri storici e nei nuclei urbani di antica formazione, subordinandolo alla tutela del patrimonio culturale, della qualità urbana e dell'identità storico-architettonica dei luoghi, nel rispetto del D.Lgs. 42/2004.

Principio di tutela (comma 1): l'insediamento è subordinato alla tutela del patrimonio culturale, della qualità urbana e dell'identità storico-architettonica. La disposizione trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 41, comma 2, Cost., che richiede che l'iniziativa economica privata non si svolga in contrasto con l'utilità sociale. Come affermato dal Consiglio di Stato, sentenza n. 9850/2022, «la libertà di iniziativa economica deve coordinarsi e indirizzarsi alle utilità e finalità sociali, tra cui rientra la tutela dei caratteri storici, architettonici e urbanistici dei centri storici, non potendo svolgersi in contrasto con esse».

Poteri comunali (comma 2): i Comuni possono prevedere nei centri storici: (a) limitazioni all'insediamento di determinate tipologie di attività commerciali; (b) prescrizioni relative alle caratteristiche estetiche, tipologiche e funzionali degli esercizi; (c) interventi di sostegno per il mantenimento e la valorizzazione delle attività tradizionali; (d) incentivi alla riqualificazione degli immobili e degli spazi pubblici.

La legittimità di tali limitazioni è subordinata al rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.

Prescrizioni per attività impattanti (comma 3): gli esercizi di somministrazione, vendita alimentare o altre attività potenzialmente impattanti devono rispettare le prescrizioni specifiche stabilite dai Comuni in materia di orari, emissioni sonore, occupazione del suolo pubblico e sostenibilità ambientale.

Art. 31 – Sostegno alle attività artigiane e commerciali nei centri storici

L'articolo introduce misure di sostegno attivo alle attività tradizionali, superando la logica meramente limitativa per abbracciare un approccio promozionale.

Interventi di sostegno (comma 1): la Regione e i Comuni promuovono il mantenimento, il consolidamento e lo sviluppo delle attività artigiane e commerciali tradizionali e storiche mediante: (a) interventi di sostegno economico e agevolazioni finanziarie; (b) programmi integrati di riqualificazione urbana e commerciale; (c) iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e delle produzioni locali; (d) misure di promozione del turismo culturale, enogastronomico e artigianale.

Strumenti urbanistici (comma 2): gli strumenti urbanistici comunali possono individuare aree o vie dedicate alle attività tradizionali e artigianali, favorendone la permanenza attraverso misure regolamentari e fiscali.

Fondi di sostegno (comma 3): la Regione può istituire appositi fondi per la tutela del commercio di vicinato nei centri storici, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Programmi straordinari (comma 4): nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti caratterizzati da un significativo tasso di chiusura o trasferimento di esercizi dal centro storico verso altre aree urbane o periurbane, la Regione può attivare Programmi straordinari di rilancio del commercio e dell'artigianato di prossimità.

Incentivi specifici (comma 5): nell'ambito dei Programmi straordinari possono essere previsti incentivi per il riuso di locali sfitti, contributi per canoni di locazione calmierati nei primi anni di attività e agevolazioni per il trasferimento di attività dalla periferia al centro storico.

Esercizi storici (comma 6): la Regione promuove e riconosce le attività artigianali e commerciali poste nelle aree tutelate di particolare pregio e, con apposito provvedimento attuativo, definisce i requisiti e le modalità di individuazione e valorizzazione degli esercizi storici.

Art. 32 – Esercizi polifunzionali nelle aree rurali e montane

L'articolo riprende e approfondisce la disciplina degli esercizi polifunzionali già introdotta dall'art. 14 del Testo Unico, con specifico riferimento alle aree rurali e montane.

Promozione (comma 1): nelle aree rurali e montane caratterizzate da carenza di servizi essenziali, è promossa l'attivazione di esercizi polifunzionali che integrano attività commerciali, di somministrazione e di erogazione di servizi al cittadino.

Attività integrate (comma 2): a titolo esemplificativo, gli esercizi polifunzionali possono comprendere vendita di generi alimentari e prodotti di prima necessità, servizi postali o di consegna, servizi informativi e di utilità sociale, attività di somministrazione e servizi di presidio territoriale o turistico.

Regimi amministrativi (comma 3): l'attivazione e la gestione sono soggette ai regimi previsti dalle singole attività integrate, con coordinamento procedurale presso il SUAP.

Misure di sostegno (comma 4): la Regione e i Comuni promuovono misure di sostegno economico, tecnico e organizzativo.

Interesse pubblico locale (comma 5): gli esercizi polifunzionali sono considerati servizi di interesse pubblico locale ai fini della programmazione territoriale, con le conseguenti implicazioni in termini di legittimità di misure di sostegno pubblico.

Art. 33 – Strumenti di rigenerazione urbana commerciale

L'articolo definisce e disciplina gli strumenti di rigenerazione urbana commerciale.

Finalità (comma 1): la Regione e i Comuni promuovono interventi di rigenerazione urbana commerciale per contrastare la desertificazione commerciale, riqualificare gli spazi urbani degradati e valorizzare i tessuti urbani esistenti.

Interventi (comma 2): gli interventi possono comprendere: (a) recupero e riqualificazione di immobili dismessi o sotto-utilizzati; (b) riconversione di aree o edifici a nuove funzioni commerciali o miste; (c) insediamento di attività innovative, temporanee o sperimentali; (d) creazione di spazi condivisi, mercati urbani coperti, centri di servizi; (e) riqualificazione degli spazi pubblici e delle infrastrutture di mobilità dolce; (f) interventi di arredo urbano e mitigazione ambientale.

Ambiti prioritari (comma 3): i Comuni possono individuare ambiti prioritari di rigenerazione commerciale mediante gli strumenti urbanistici o tramite programmi integrati.

Sostegno regionale (comma 4): la Regione può sostenere gli interventi mediante contributi, incentivi, accordi di programma e strumenti di partenariato pubblico-privato.

Rispetto delle normative (comma 5): gli interventi sono attuati nel rispetto delle normative in materia di urbanistica, edilizia, ambiente, paesaggio e sicurezza.

CAPO IV – COMMERCIO ALL'INGROSSO

Art. 34 – Commercio all'ingrosso: definizioni e tipologie

L'articolo definisce il commercio all'ingrosso e ne articola le tipologie, in conformità con l'art. 4 del D.Lgs. 114/1998.

Definizione (comma 1): attività svolta da chi acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, utilizzatori professionali, imprese, altri operatori economici o soggetti che impiegano i prodotti nell'esercizio della propria attività. La definizione ricalca quella dell'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. 114/1998.

Attività comprese (comma 2): rientrano nel commercio all'ingrosso la vendita a operatori economici mediante consegna diretta o sistemi logistici dedicati; la vendita a utilizzatori professionali (artigiani, imprese di servizi, attività produttive); le attività effettuate attraverso piattaforme digitali, marketplace o sistemi di intermediazione rivolti a soggetti professionali; le attività ausiliarie o complementari (stoccaggio, confezionamento, etichettatura, logistica o servizi integrati).

Esercizio congiunto (comma 3): l'attività di commercio all'ingrosso può essere esercitata congiuntamente ad altre attività compatibili, nel rispetto dei requisiti del Testo Unico.

Art. 35 – Esercizio del commercio all'ingrosso

L'articolo disciplina i regimi amministrativi e i requisiti per l'esercizio del commercio all'ingrosso, in conformità con il D.Lgs. 222/2016, Tabella A, sezioni 1.7 e 1.8.

Regime amministrativo (comma 1): l'esercizio è soggetto al regime previsto dalla Tabella A del D.Lgs. 222/2016, che per il commercio all'ingrosso prevede: SCIA unica per il settore alimentare (con comunicazione per apertura, trasferimento e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria); comunicazione per il settore non alimentare (aperta al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio).

Esercizio contestuale all'ingrosso e al dettaglio (comma 2): l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento e il subingresso sono soggetti ai regimi amministrativi richiesti per le singole attività e al possesso dei requisiti di cui all'art. 71 D.Lgs. 59/2010.

Esercizio promiscuo (comma 3): nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline. La previsione è coerente con il principio affermato dalla giurisprudenza in materia di superfici commerciali.

Avvio e requisiti (comma 4): l'attività può essere avviata dalla data di presentazione della SCIA, fermo restando il possesso dei requisiti di onorabilità e strutturali previsti dal Titolo III.

Conformità dei locali (comma 5): i locali e le aree devono essere conformi alle norme urbanistico-edilizie (D.P.R. 380/2001), igienico-sanitarie (Reg. CE 852/2004, ove applicabile), di sicurezza e

prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011), di tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008) e ambientali (D.Lgs. 152/2006).

Aree di magazzino (comma 6): le aree destinate a magazzino, logistica e stoccaggio devono garantire le condizioni di sicurezza per le operazioni di carico, scarico e movimentazione delle merci.

Subingresso e cessazione (comma 7): il subingresso è soggetto a comunicazione per il settore non alimentare e a SCIA unica (comunicazione più SCIA per notifica sanitaria) per il settore alimentare, ai sensi del D.Lgs. 222/2016. La notifica sanitaria è presentata contestualmente alla comunicazione e trasmessa a cura del SUAP all'ASL. La cessazione è soggetta a comunicazione. La disciplina è pienamente conforme alle sezioni 1.7 e 1.8 della Tabella A D.Lgs. 222/2016, punti 23-27.

Art. 36 – Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

L'articolo disciplina l'istituzione e la gestione dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari come strutture complesse destinate alla concentrazione, distribuzione e commercializzazione all'ingrosso dei prodotti.

Natura (comma 1): i mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari costituiscono strutture complesse destinate alla concentrazione, distribuzione e commercializzazione all'ingrosso dei prodotti agroalimentari e non alimentari, nonché allo svolgimento di attività logistiche e di servizi complementari.

Autorizzazione (comma 2): l'istituzione, l'ampliamento o la riorganizzazione sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dai Comuni previa acquisizione del parere favorevole della Conferenza di Servizi, con parere favorevole della Regione, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 114/1998 e del D.Lgs. 222/2016. Il modulo procedimentale ricalca quello delle grandi strutture di vendita, in ragione dell'impatto territoriale, ambientale e viabilistico di tali insediamenti.

Documentazione (comma 3): la domanda deve contenere studio di fattibilità e progetto funzionale, valutazione dell'impatto territoriale, ambientale e viabilistico, dimostrazione della conformità urbanistica, descrizione dei servizi logistici e delle infrastrutture interne, asseverazioni in materia di sicurezza alimentare, prevenzione incendi, ambiente e tutela dei lavoratori.

Requisiti (comma 4): i mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari devono garantire tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti, funzionalità delle aree di carico e scarico, corretta gestione dei rifiuti e dei sottoprodotti, rispetto dei requisiti ambientali e paesaggistici.

Prescrizioni tecniche (comma 5): l'autorizzazione può includere prescrizioni relative a sicurezza, gestione dei flussi, logistica interna, sostenibilità energetica e tutela ambientale.

Gestione (comma 6): i mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari possono essere gestiti da enti pubblici, soggetti privati, società miste o altre forme organizzative previste dalla normativa vigente.

Operatori interni (comma 7): l'attività degli operatori interni è soggetta ai regimi amministrativi previsti per il commercio all'ingrosso, salvo diverse disposizioni dell'autorizzazione del complesso.

CAPO V – ATTIVITÀ COMMERCIALI ESERCITATE IN FORMA INTEGRATA

Art. 37 – Spazi commerciali condivisi e attività integrate

L'articolo introduce e disciplina gli spazi commerciali condivisi, figura innovativa che risponde alle esigenze di flessibilità organizzativa e di condivisione dei costi tra operatori economici.

Definizione (comma 1): per spazi commerciali condivisi si intendono gli esercizi nei quali più operatori economici esercitano attività commerciali, artigianali, di servizio o miste all'interno di un unico locale o complesso, condividendo spazi, attrezzature o servizi comuni.

Requisiti (comma 2): le attività esercitate all'interno degli spazi condivisi devono rispettare i requisiti di onorabilità e professionali (Titolo III, Capo I), i requisiti strutturali e funzionali, la compatibilità urbanistica (D.P.R. 380/2001) e le norme di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008, D.P.R. 151/2011).

Regime amministrativo (comma 3): ogni operatore esercita la propria attività nel rispetto del regime previsto per la specifica attività, con presentazione della SCIA o dell'autorizzazione secondo il D.Lgs. 222/2016. La disposizione evita la creazione di un regime *ad hoc* e garantisce che ciascuna attività sia assoggettata alla disciplina sua propria.

Gestore degli spazi (comma 4): il soggetto responsabile della gestione assicura il coordinamento delle attività comuni e la conformità dei locali alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.

Limiti (comma 5): l'insediamento è consentito nei limiti della destinazione d'uso urbana e delle prescrizioni comunali.

Art. 38 – Co-working con somministrazione e attività ibride

L'articolo disciplina gli spazi di co-working che integrano servizi di somministrazione di alimenti e bevande o attività commerciali complementari.

Definizione (comma 1): per co-working con somministrazione si intendono gli spazi condivisi nei quali l'attività di co-working si integra con servizi di somministrazione o con attività commerciali complementari.

Requisiti (comma 2): l'esercizio di attività ibride è consentito nel rispetto di: compatibilità urbanistica (D.P.R. 380/2001); requisiti professionali ex art. 71 D.Lgs. 59/2010 in caso di somministrazione o vendita alimentare; norme igienico-sanitarie (Reg. CE 852/2004); sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi; separazione funzionale e gestionale tra attività incompatibili dal punto di vista igienico-sanitario.

Regime amministrativo (comma 3): l'avvio è soggetto al regime previsto dal D.Lgs. 222/2016 in relazione alla tipologia delle attività esercitate.

Requisiti specifici (comma 4): gli spazi di co-working che offrono somministrazione devono garantire requisiti per aree destinate alla preparazione o somministrazione, gestione separata dei flussi (ove necessario), igiene e manutenzione delle attrezzature e sicurezza dei locali a uso cucina.

Compatibilità funzionale (comma 5): le attività ibride sono consentite nel rispetto del principio di compatibilità funzionale, definito come coesistenza di attività tra loro non pregiudizievoli né incompatibili sotto il profilo tecnico, igienico-sanitario, urbanistico o ambientale.

Art. 39 – Start-up innovative nel commercio e sperimentazioni regolatorie

L'articolo introduce un regime di favore per le start-up innovative nel settore del commercio, con la possibilità di sperimentazioni regolatorie (c.d. *sandbox* normativo).

Promozione (comma 1): la Regione promuove l'insediamento e lo sviluppo di start-up innovative nel settore del commercio, finalizzate all'introduzione di nuovi modelli distributivi, tecnologie digitali, servizi integrati o innovazioni organizzative.

Definizione (comma 2): sono considerate start-up innovative le imprese iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese ai sensi del D.L. 179/2012.

Proposte sperimentali (comma 3): le start-up innovative possono proporre all'amministrazione comunale modalità sperimentali di vendita o somministrazione, format commerciali non riconducibili alle tipologie standardizzate, modelli organizzativi innovativi o a elevato contenuto tecnologico, attività basate su interoperabilità digitale, retail tech, e-commerce evoluto, logistica innovativa o servizi condivisi.

Sperimentazioni regolatorie (comma 4): sono autorizzate dal Comune, previo parere della Regione, nel rispetto della normativa statale e dei requisiti di sicurezza, igienico-sanitari e ambientali.

Durata limitata (comma 5): le autorizzazioni alle sperimentazioni hanno durata limitata e possono essere prorogate previo monitoraggio degli effetti sull'ambiente urbano, sui consumatori e sulla concorrenza.

Relazione finale (comma 6): al termine della sperimentazione, il Comune trasmette alla Regione una relazione sui risultati per l'eventuale disciplina permanente del modello sperimentato.

Art. 40 – Disposizioni comuni per le attività ibride e innovative

L'articolo detta disposizioni trasversali applicabili a tutte le attività ibride e ai modelli innovativi.

Normative applicabili (comma 1): le attività ibride e innovative devono rispettare le normative in materia di destinazione d'uso e compatibilità urbanistica, sicurezza e prevenzione incendi, igiene e sicurezza alimentare, tutela ambientale e gestione dei rifiuti, quiete pubblica e prescrizioni comunali.

Obblighi dell'esercente (comma 2): l'esercente deve assicurare trasparenza delle informazioni al consumatore, distinzione delle responsabilità tra operatori interni agli spazi condivisi, mantenimento dei requisiti dichiarati e adozione delle misure di sicurezza dei luoghi e degli avventori.

Divieto di pregiudizio (comma 3): l'esercizio di attività ibride o innovative non può determinare pregiudizio per le attività tradizionali o per il contesto urbano.

Condizioni aggiuntive (comma 4): il Comune può imporre condizioni aggiuntive per ragioni di tutela della salute, dell'ambiente, della sicurezza o dell'assetto del territorio.

TITOLO V – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 41 – Definizioni e ambito di applicazione

L'articolo enuclea l'apparato definitorio che governa l'intero Titolo V, individuando con precisione diciassette nozioni chiave.

La completezza dell'apparato definitorio risponde a un'esigenza di certezza giuridica e di uniformità applicativa sul territorio regionale, riducendo il contenzioso interpretativo.

Art. 42 – Tipologie di esercizio del commercio su aree pubbliche

L'articolo codifica le tre tipologie di esercizio:

- Tipo A: attività su posteggio con concessione pluriennale. Ricalca la previsione dell'art. 28, comma 3, D.Lgs. 114/1998 e trova corrispondenza nella Tabella A del D.Lgs. 222/2016, punto 2.1.
- Tipo B: attività in forma itinerante, senza assegnazione di posteggio, corrispondente alla previsione dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. 114/1998 e al punto 2.2 della Tabella A del D.Lgs. 222/2016.
- Attività nell'ambito di fiere, mercati straordinari e manifestazioni: tipologia residuale ma essenziale per la partecipazione a eventi temporanei.

Il comma 2 opera un rinvio espresso ai regimi amministrativi del D.Lgs. 222/2016, garantendo il coordinamento con la disciplina statale di semplificazione. I commi 3 e 4 demandano ai Comuni la regolazione delle modalità operative, nel rispetto della sicurezza stradale e del decoro urbano.

Art. 43 – Tutela del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico

L'articolo costituisce attuazione dei principi generali in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, in coordinamento con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, il cui art. 52 già attribuisce ai Comuni – sentito il soprintendente – il potere di vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio in aree di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico.

Il comma 2 recepisce tale potere di limitazione o divieto, mentre il comma 1 subordina l'attività all'acquisizione degli atti di assenso previsti dalla normativa statale. Il comma 3, di indirizzo programmatico, promuove il commercio su aree pubbliche come leva di rilancio delle attività artigianali e turistiche nei centri storici.

Art. 44 – Ruolo dei Comuni nella disciplina del commercio su aree pubbliche

L'articolo assegna ai Comuni il ruolo di enti regolatori di prossimità, nel solco della tradizione normativa statale (art. 28 D.Lgs. 114/1998) e della competenza regolamentare comunale in materia.

Il comma 2 elenca in modo tassativo ma sufficientemente ampio i contenuti del regolamento comunale: dalla collocazione di mercati e fiere, alle modalità di assegnazione e revoca dei posteggi, agli orari, alle caratteristiche delle attrezzature, alla gestione dei rifiuti, alla disciplina dell'attività itinerante, alle prescrizioni di decoro urbano e sicurezza.

Il comma 5 introduce un importante meccanismo di trasparenza e coordinamento: l'obbligo per i Comuni di trasmettere semestralmente alla Regione il censimento dei posteggi disponibili, con specificazione di periodicità, numero identificativo, superficie e settore merceologico. Tale obbligo è prodromico alla pubblicazione dell'elenco regionale nel BUR e alla successiva pubblicazione dei bandi comunali (commi 6 e 7), realizzando un circuito informativo che agevola l'accesso al mercato da parte degli operatori interessati.

Il comma 4 attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza e controllo, in coerenza con il principio di prossimità dell'azione amministrativa.

CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 45 – Attività mediante posteggio

L'articolo disciplina le condizioni per l'esercizio dell'attività su posteggio, richiedendo cumulativamente:

- l'iscrizione al Registro delle Imprese con posizione attiva presso CCIAA e INPS;
- il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui agli artt. 16 e 17 del T.U.;
- l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali.

Il comma 2 subordina il rilascio della concessione di posteggio e della contestuale autorizzazione alla sussistenza dei requisiti, precisando che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di commercio su posteggio fisso (tipo A) e la concessione del posteggio sono titoli inscindibili che devono essere rilasciati contestualmente, sicché la validità dell'una costituisce condizione per la validità dell'altra.

Il comma 3 distingue i tre ambiti di esercizio (mercati, fiere, posteggi isolati), mentre il comma 4 codifica gli obblighi del concessionario (utilizzo personale, rispetto del perimetro, pulizia

dell'area). Il comma 6 attribuisce al Comune il potere di trasferire i posteggi per ragioni di pubblico interesse, senza indennizzo, ma con obbligo di garantire la continuità dell'attività.

Art. 46 – Autorizzazione all'esercizio

L'articolo disciplina il titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, stabilendone:

- Competenza: il Comune in cui è ubicato il posteggio;
- Durata: illimitata, salvi i casi di cui all'art. 19 D.Lgs. 59/2010;
- Efficacia territoriale: l'autorizzazione abilita anche all'esercizio in forma itinerante sull'intero territorio regionale e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale (comma 2);
- Natura personale e cedibilità: l'autorizzazione è personale ma cedibile nei casi di trasferimento d'azienda o ramo d'azienda, con comunicazione al Comune ex D.Lgs. 222/2016 (comma 3);
- Decadenza: la perdita dei requisiti comporta la decadenza ai sensi dell'art. 52 del presente T.U.(comma 5).

La previsione dell'efficacia nazionale per la partecipazione alle fiere è coerente con l'art. 28 D.Lgs. 114/1998 preservando i principi di liberalizzazione e semplificazione del mercato dei servizi sanciti dalla direttiva 2006/123/CE e dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59».

Il comma 4, che consente il rilascio dell'autorizzazione anche ai soggetti che hanno rateizzato il debito contributivo con l'INPS, costituisce misura di favore per il mantenimento dell'attività in situazioni di temporanea difficoltà economica.

Art. 47 – Concessione dei posteggi

L'articolo rappresenta uno dei nodi centrali dell'intero Titolo V, disciplinando la concessione dei posteggi in conformità con i principi europei e la normativa statale sopravvenuta.

Durata decennale (comma 1): la concessione ha durata di dieci anni, in conformità all'art. 11 della Legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022).

Procedure ad evidenza pubblica (commi 1 e 3): l'assegnazione avviene mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di libertà di stabilimento, trasparenza, imparzialità e pubblicità. Viene escluso il rinnovo automatico e le concessioni scadute sono rimesse a bando. potenziali».

Clausola di salvezza (comma 4): sono fatte salve le concessioni già rinnovate ai sensi dell'art. 11, commi 4 e 5, della L. 214/2023, in ossequio al principio del legittimo affidamento e della stabilità dei rapporti giuridici consolidati.

Criteri di selezione (comma 2): demandati alla Giunta Regionale con atto di indirizzo, in conformità alle Linee Guida del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, assicurando uniformità sul territorio regionale.

Divieto di discriminazione (comma 10): viene espressamente vietata qualsiasi discriminazione connessa a cittadinanza, sesso, religione o ubicazione della sede legale, in attuazione dei principi di libertà di stabilimento sanciti dal Trattato UE.

Separazione tra concessione e autorizzazione (commi 8 e 9): l'estinzione della concessione non comporta la decadenza dell'autorizzazione, che rimane valida per l'attività itinerante, garantendo la continuità dell'attività imprenditoriale; viceversa, la decadenza dell'autorizzazione per perdita dei requisiti soggettivi comporta la revoca automatica della concessione.

Art. 48 – Concessioni temporanee

L'articolo disciplina le concessioni di durata limitata, distinguendo due fattispecie:

- Concessioni per eventi (comma 1, lett. a): rilasciate in occasione di manifestazioni straordinarie, fiere promozionali, sagre o eventi di rilevanza locale, limitatamente alla durata degli stessi;
- Concessioni per esigenze stagionali (comma 1, lett. b): finalizzate all'integrazione del servizio commerciale legata a flussi turistici stagionali o eventi eccezionali.

I criteri di priorità per l'assegnazione (comma 3) valorizzano il maggior numero di presenze effettive maturate dall'operatore nella medesima manifestazione e l'anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese, in una logica di premialità del radicamento territoriale e della continuità operativa.

La disciplina delle **operazioni di spunta** (comma 4) consente l'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, mediante graduatoria comunale aggiornata annualmente, evitando sprechi di suolo pubblico e favorendo la massima partecipazione.

La clausola di esclusione di ogni diritto di priorità per le procedure decennali (comma 5) è coerente con il principio di concorrenza e con il divieto di cristallizzazione di posizioni di vantaggio a favore degli operatori uscenti.

Art. 49 – Riserva dei posteggi

L'articolo introduce uno strumento di politica commerciale e sociale, riservando quote di posteggi a specifiche categorie:

- Imprenditori agricoli (comma 2, lett. a): la riserva è coerente con il D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, il cui art. 4, comma 4, prevede che per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 114/1998. La finalità è la promozione della filiera corta e dei prodotti tipici lucani.
- Soggetti portatori di handicap (comma 2, lett. b): riserva minima di un posteggio per mercato, in attuazione del principio di pari opportunità e di integrazione lavorativa.
- Nuove imprese e imprenditoria giovanile/femminile (comma 2, lett. c): riserva funzionale al ricambio generazionale e all'accesso al mercato di soggetti under 35.

- Artigiani (comma 3, lett. a) e produttori DOP/IGP/biologici (comma 3, lett. b): riserve che valorizzano la qualità e la tipicità delle produzioni locali.
- Associazioni senza scopo di lucro (comma 3, lett. c): riserva per finalità sociali, di beneficenza o di promozione del territorio, per un numero limitato di giornate annue.

La possibilità di rimessa a bando dei posteggi riservati non assegnati (comma 4) garantisce l'effettivo utilizzo delle aree e previene la formazione di vuoti mercatali.

Art. 50 – Attività in forma itinerante

L'articolo disciplina il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipo B), in coerenza con l'art. 28, comma 4, D.Lgs. 114/1998 e con i regimi amministrativi previsti dal D.Lgs. 222/2016.

Competenza al rilascio (comma 1): lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di residenza o sede legale del richiedente. Per il settore alimentare (comma 2) è richiesta anche la SCIA per notifica sanitaria.

Efficacia territoriale (comma 3): l'autorizzazione abilita alla vendita su tutto il territorio nazionale.

Distanza minima (comma 4): divieto di esercizio a meno di 500 metri dalle aree di mercato e dalle fiere, con divieto di posizionare merce sul terreno o su banchi a terra. La previsione contempera l'interesse degli operatori itineranti con quello dei concessionari di posteggio, evitando fenomeni di concorrenza di prossimità che eludano la disciplina concessoria.

Limitazioni comunali (comma 5): i Comuni possono interdire l'attività in determinate aree per motivi di viabilità, igiene, pubblica sicurezza o tutela del patrimonio storico, dandone adeguata pubblicità. La norma si coordina con l'art. 43 (aree tutelate) e con l'art. 52 D.Lgs. 42/2004.

Esclusione dal canone (comma 6): la sosta dei mezzi mobili non si configura come occupazione permanente soggetta a canone unico patrimoniale, distinguendo l'attività itinerante da quella su posteggio.

Art. 51 – Subingresso e cessazione per il commercio su aree pubbliche

L'articolo disciplina le vicende circolatorie del titolo autorizzatorio e concessorio, distinguendo:

- Subingresso per atto tra vivi (comma 2): per il settore non alimentare è richiesta comunicazione al SUAP; per il settore alimentare, comunicazione più SCIA per notifica sanitaria. La disciplina è coerente con i regimi amministrativi della Tabella A del D.Lgs. 222/2016, punti 54, 57, 60 e 63.
- Subingresso per causa di morte (comma 3): ammesso in favore degli eredi in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, con termine di un anno dalla morte del titolare. La comunicazione o SCIA unica determina d'ufficio la reintestazione.
- Rinuncia degli eredi (comma 4): in caso di cessione a terzi da parte degli eredi che non intendono proseguire l'attività, il Comune provvede alla reintestazione a condizione che il subentrante possieda i requisiti e che sia provato l'effettivo trasferimento.

- Cumulo delle presenze (comma 5): il subentrante acquisisce le presenze maturate con il titolo originario, che non possono cumularsi con quelle di altri titoli, evitando la moltiplicazione artificiosa delle posizioni di priorità.
- Cessazione (comma 6): richiede comunicazione al SUAP e comporta la decadenza del posteggio, rimesso alla procedura di assegnazione.

Art. 52 – Decadenza dell'autorizzazione e revoca della concessione

L'articolo disciplina le ipotesi di perdita dei titoli, distinguendo cinque fattispecie:

- a) **Perdita dei requisiti** di onorabilità e professionalità (artt. 16 e 17 T.U.);
- b) **Mancato inizio dell'attività** entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
- c) **Mancata ripresa** entro sei mesi dalla comunicazione di subingresso o SCIA unica;
- d) **Mancato utilizzo del posteggio** per periodi superiori a quattro mesi per anno solare o a un quarto del periodo per autorizzazioni stagionali;
- e) **Assenza per malattia, gravidanza o servizio civile** non comunicata entro novanta giorni.

Il comma 2 introduce una clausola di salvaguardia: i Comuni possono sospendere i termini di decadenza per gravi e comprovati motivi (fino a sei mesi per le ipotesi b, c, d; fino a due anni per l'ipotesi e). Tale meccanismo di flessibilità consente di modulare la rigidità delle decadenze in presenza di circostanze oggettivamente impeditive.

Per l'attività itinerante (comma 3), la sospensione superiore a un anno comporta la decadenza, salvo proroga per comprovate necessità.

Art. 53 – Hobbisti e creatori di opere dell'ingegno

L'articolo introduce una disciplina *ad hoc* per le attività di vendita saltuaria e occasionale da parte di soggetti non professionali.

Definizione di hobbista (comma 1): soggetti che vendono, barattano o espongono, in modo saltuario e occasionale, merci di modico valore, limitatamente a oggetti di propria produzione o beni usati di proprietà, con esclusione del settore alimentare.

Requisiti (comma 2): possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 16 T.U. e divieto di operare nel settore alimentare.

Tesserino identificativo annuale (comma 3): rilasciato dal Comune di residenza o, per i residenti fuori regione, dal primo Comune della Basilicata in cui si intende esercitare l'attività.

Condizioni del tesserino (comma 4): il tesserino identificativo è soggetto alle condizioni come previste al co.4 dell'art. 53.

Partecipazione (co.5): gli hobbisti possono partecipare esclusivamente ai mercatini a loro riservati o a sezioni specifiche dei mercati e delle fiere individuate dal Comune, per un massimo di dodici giornate annue nel territorio regionale.

Valore della merce (co.6): il valore della singola merce esposta o venduta non può superare l'importo di euro 100,00 e il valore complessivo della merce presente sul banco non può eccedere euro 1.000,00. Ogni hobbista ha l'obbligo di esporre il cartello con la dicitura "hobbista" e i prezzi dei beni.

Esclusione (co. 7): sono esclusi i creatori delle opere dell'ingegno a carattere creativo (art. 2575 c.c.).

Modalità di gestione dei mercatini (commi 8 e 9): il Comune, nel proprio regolamento, definisce le modalità di gestione dei mercatini degli hobbisti e i criteri di rotazione per garantire la partecipazione del maggior numero di soggetti. Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, salute pubblica, tutela del paesaggio e decoro urbano.

La norma risponde all'esigenza di regolare una zona grigia tra l'attività commerciale professionale e la vendita occasionale tra privati, sottraendo quest'ultima all'apparato autorizzatorio ordinario ma assoggettandola comunque a un regime di identificazione e controllo.

CAPO III – VALORIZZAZIONE DEI MERCATI E DELLE FIERE

Art. 54 – Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche

L'articolo introduce una disciplina di tutela attiva e promozione dei mercati e delle fiere che presentano valenza storica, culturale, sociale e merceologica, con particolare riferimento ai contesti di pregio architettonico e urbanistico.

Il comma 1 affida alla Regione un ruolo propulsivo di riqualificazione, valorizzazione e mantenimento, in coerenza con l'art. 6 del D.Lgs. 42/2004 che definisce la valorizzazione come l'esercizio delle funzioni e delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.

Il comma 2 impone ai Comuni l'adozione di misure di salvaguardia delle caratteristiche merceologiche tradizionali, in linea con quanto previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 42/2004 e con l'art. 31, comma 2, del D.L. 201/2011, che consente agli enti locali di adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi e botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale.

Il comma 3 promuove il coinvolgimento dei soggetti privati, per il tramite delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, che possono presentare progetti di valorizzazione e promozione. La previsione si coordina con l'art. 111 del D.Lgs. 42/2004, secondo cui alle attività di valorizzazione dei beni culturali «possono concorrere, cooperare o partecipare

soggetti privati», e con l'art. 113 del medesimo Codice, che consente il sostegno pubblico alle attività di valorizzazione ad iniziativa privata.

Il comma 4 demanda a un provvedimento attuativo regionale la definizione dei requisiti per il riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica, attribuendo particolare rilevanza a quelli che si svolgono da oltre cinquant'anni. La soglia cinquantennale costituisce un criterio oggettivo che evita discrezionalità eccessiva, ancorando il riconoscimento a un dato temporale verificabile.

Art. 55 – Mercati periodici e rionali

L'articolo codifica la disciplina dei mercati periodici e rionali, definendoli come aree pubbliche o private ad uso pubblico stabilmente destinate allo svolgimento regolare e ricorrente dell'attività.

Il comma 2 include espressamente i mercati stagionali nella categoria dei mercati periodici, mentre il comma 4 ne precisa la durata (non meno di due mesi e non superiore a sei mesi, anche non continuativi).

Il comma 3 ribadisce la necessità del doppio titolo – autorizzazione e concessione di posteggio – in coerenza con l'impianto generale del Titolo V.

I commi 5 e 6 codificano gli obblighi degli operatori (occupazione del posteggio secondo le modalità comunali, ordine e pulizia, rispetto degli orari, conformità delle attrezzature) e le garanzie che il Comune deve assicurare (sicurezza della circolazione, accessibilità ai disabili, compatibilità con le esigenze residenziali, rispetto del decoro urbano e del patrimonio culturale). Quest'ultimo profilo richiama direttamente il coordinamento con l'art. 52 del D.Lgs. 42/2004, che già attribuisce ai Comuni, sentito il Soprintendente, il potere di individuare le aree pubbliche di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

Art. 56 – Fiere e manifestazioni straordinarie

L'articolo disciplina le manifestazioni commerciali a carattere temporaneo e promozionale, distinguendole dai mercati ordinari.

Il comma 1 individua le occasioni che legittimano l'indizione di fiere e manifestazioni straordinarie: festività civili, religiose o tradizioni locali (lett. a); eventi di promozione del territorio, di prodotti tipici o di filiere merceologiche (lett. b); iniziative di animazione turistica, culturale, sportiva e sociale (lett. c).

Il comma 2 amplia la platea dei soggetti legittimati a partecipare, includendo, accanto agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche, anche imprenditori individuali, società di persone iscritte al Registro delle Imprese, hobbisti e creatori di opere dell'ingegno ex art. 53. L'apertura ai non titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche è giustificata dalla natura promozionale e temporanea dell'evento, ma presuppone comunque il rilascio di una concessione temporanea di posteggio.

Il comma 3 attribuisce al Comune la competenza esclusiva per l'istituzione, la soppressione e lo spostamento delle fiere.

Il comma 4 distingue due regimi di assegnazione: per le fiere istituzionalizzate, si applicano le procedure selettive dell'art. 47 (concessioni decennali); per le manifestazioni straordinarie, i criteri di priorità sono stabiliti dal Comune, privilegiando l'attinenza merceologica dell'operatore con la finalità dell'evento.

Il comma 5 pone limiti allo svolgimento di fiere e manifestazioni straordinarie, che non devono pregiudicare sicurezza, igiene e viabilità né recare intralcio alle attività commerciali in sede fissa, realizzando un equo contemperamento tra commercio su aree pubbliche temporaneo e commercio stanziale.

Art. 57 – Sospensione, soppressione, trasferimento e riorganizzazione dei mercati

L'articolo disciplina i poteri comunali di intervento sull'assetto dei mercati e delle fiere, costituendo una delle disposizioni di maggiore impatto sistematico dell'intero Titolo V.

Poteri comunali (comma 1): il Comune può disporre sospensione, trasferimento e soppressione di mercati, fiere o singoli posteggi per comprovati motivi di pubblico interesse, ragioni di viabilità, igiene e sicurezza, o qualora l'area non sia più rispondente alla programmazione comunale.

Garanzie procedurali (comma 2): il provvedimento deve essere adottato previa consultazione delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e deve prevedere: (a) l'individuazione di un'area alternativa idonea con caratteristiche commerciali equivalenti; (b) i criteri per la riassegnazione dei posteggi, salvaguardando ove possibile la posizione acquisita nelle graduatorie.

Obbligo di comunicazione e partecipazione (comma 3): le modifiche devono essere preventivamente comunicate agli operatori, nel rispetto dei principi di partecipazione procedimentale di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Compensazioni (comma 4): in caso di trasferimento o modifica che comporti una sensibile riduzione della capacità commerciale o la soppressione del posteggio, il Comune può prevedere: (a) riduzioni temporanee del canone unico patrimoniale proporzionate al disagio; (b) criteri di priorità nell'assegnazione con diritto di prelazione o punteggio premiale per i nuovi posteggi. La previsione si coordina con l'art. 52, comma 1-ter, del D.Lgs. 42/2004, che, in caso di revoca di concessioni su aree di pregio culturale, prevede l'obbligo di verificare la possibilità di trasferimento in una «collocazione alternativa potenzialmente equivalente» e, solo in subordine, il riconoscimento di un indennizzo.

Riconversione (comma 5): il Comune può disporre la riconversione di un mercato per adeguarne l'offerta merceologica alle mutate esigenze dei consumatori, in una logica di adattamento dinamico del servizio commerciale.

Progetti di qualificazione (comma 6): la Regione promuove e sostiene progetti di qualificazione dei mercati e delle fiere finalizzati a: (a) migliorare dotazioni infrastrutturali e accessibilità; (b) implementare risparmio energetico, raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti; (c) favorire integrazione digitale, connettività e pagamenti elettronici; (d) uniformare l'estetica delle strutture espositive. Il comma 7 consente agevolazioni sui canoni per gli operatori che investono nel rinnovo delle attrezzature in conformità ai progetti approvati.

Conservazione dell'anzianità (comma 8): in caso di trasferimento o riconversione, gli operatori interessati mantengono l'anzianità di presenza maturata nel posteggio originario ai fini delle future procedure di selezione. La previsione ha una duplice funzione: evita che il trasferimento si risolva in un pregiudizio occulto per l'operatore (che altrimenti vedrebbe azzerata la propria anzianità) e garantisce la continuità sostanziale della posizione giuridica dell'operatore anche a fronte di modificazioni spaziali dell'assetto mercatale.

TITOLO VI – NORME GENERALI SULLE VENDITE

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 58 – Orari e pubblicità dei prezzi

L'articolo disciplina due aspetti fondamentali dell'esercizio dell'attività commerciale: gli orari di apertura e la pubblicità dei prezzi.

Orari di apertura (commi 1-3): gli orari sono determinati dagli esercenti nel rispetto della normativa statale in materia di liberalizzazione e delle eventuali disposizioni comunali adottate per motivi di ordine pubblico, sicurezza, tutela della salute, dell'ambiente o del patrimonio culturale. La disposizione recepisce l'art. 31 del D.L. 201/2011, che ha disposto la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, facendo salve le limitazioni giustificate da motivi imperativi di interesse generale. I Comuni possono stabilire limitazioni esclusivamente per comprovati motivi di interesse pubblico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. Gli esercenti sono tenuti a rendere noti gli orari mediante esposizione ben visibile all'esterno dell'esercizio.

Pubblicità dei prezzi (commi 4-6): i prezzi di vendita al pubblico devono essere indicati in modo chiaro, leggibile e univoco, mediante cartellino, listino prezzi o altro mezzo idoneo, in conformità al D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e alla normativa statale in materia di indicazione dei prezzi. L'obbligo è conforme all'art. 14 del D.Lgs. 114/1998, che prescrive che i prodotti esposti per la vendita «indichino, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo».

Nei pubblici esercizi e nelle attività di somministrazione, l'elenco dei prezzi delle consumazioni deve essere esposto in modo facilmente visibile sia all'interno sia all'esterno del locale. È vietata qualsiasi forma di pubblicità dei prezzi ingannevole o idonea a trarre in errore il consumatore, in attuazione degli artt. 20-27 del Codice del Consumo.

Art. 59 – Vendite straordinarie

L'articolo definisce e classifica le vendite straordinarie, distinguendole in quattro tipologie: vendite di liquidazione, vendite di fine stagione (saldi), vendite promozionali e vendite sottocosto.

La classificazione recepisce l'impianto dell'art. 15 del D.Lgs. 114/1998, che già disciplinava le vendite straordinarie come operazioni finalizzate a offrire al consumatore condizioni favorevoli di acquisto attraverso una riduzione dei prezzi.

Art. 60 – Vendite di liquidazione

L'articolo disciplina le vendite di liquidazione, effettuate al fine di esaurire in breve tempo tutte le merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività, cessione d'azienda, trasferimento in altro locale o trasformazione/rinnovo dei locali di vendita.

Comunicazione preventiva (comma 2): l'operatore deve inviare una comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima della data di inizio, specificando i motivi della liquidazione e l'elenco delle merci poste in vendita.

Durata (comma 3): la durata massima è di sei settimane, estesa fino a tredici settimane nei casi di cessazione definitiva dell'attività.

Divieto di approvvigionamento (comma 4): durante il periodo di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio merci del tipo di quelle poste in vendita straordinaria.

Art. 61 – Vendite di fine stagione (Saldi)

L'articolo disciplina i saldi di fine stagione, che riguardano prodotti di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo tempo.

Competenza regionale (comma 2): le date di inizio e la durata dei saldi sono stabilite dalla Giunta Regionale, previa concertazione con le organizzazioni di categoria e in conformità agli accordi sanciti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Comunicazione preventiva (comma 3): le vendite di fine stagione sono soggette a comunicazione preventiva al SUAP.

Obblighi di trasparenza (comma 4): l'operatore è tenuto a esporre il prezzo praticato prima della vendita, lo sconto applicato e il prezzo finale. L'obbligo è ora integrato dall'art. 17-bis del Codice del Consumo, introdotto dal D.Lgs. 26/2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161, secondo cui «ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione», inteso come «il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti». L'art. 17-bis, comma 6, precisa espressamente che tale disposizione «si applica anche ai fini dell'individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114».

Art. 62 – Vendite promozionali

L'articolo disciplina le vendite promozionali, effettuate dall'operatore al fine di promuovere la vendita di determinati prodotti applicando uno sconto sul prezzo ordinario.

Periodi (comma 2): tali vendite possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno, ad eccezione dei periodi immediatamente precedenti i saldi per i medesimi settori merceologici (abbigliamento, calzature, pelletteria). La previsione è conforme all'art. 3 D.L. 223/2006, comma 1, lett. f), che vieta «l'ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all'interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti».

Approvvigionamento (comma 3): a differenza delle vendite di liquidazione, durante le vendite promozionali è consentito l'approvvigionamento di nuove merci della stessa tipologia.

Nessuna comunicazione (comma 4): le vendite promozionali non sono soggette a comunicazione preventiva al SUAP.

Art. 63 – Vendite sottocosto

L'articolo disciplina la vendita sottocosto, definita come la vendita al pubblico di prodotti a un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto, maggiorato dell'IVA e di ogni altra imposta o tassa.

Disciplina statale (comma 2): la vendita sottocosto è disciplinata dal D.P.R. 218/2001. L'operatore deve dare comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima dell'inizio della vendita.

Divieto di vendita di merci non pagate (comma 3): non è consentita la vendita sottocosto qualora l'operatore non abbia ancora pagato interamente le merci poste in vendita. Per i prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, l'art. 7 D.Lgs. 198/2021 ha introdotto ulteriori limitazioni: la vendita sottocosto è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure in caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, con divieto di imporre condizioni contrattuali che facciano ricadere sul fornitore le conseguenze economiche del deperimento o della perdita dei prodotti.

Art. 64 – Disposizioni comuni e obblighi di trasparenza

L'articolo detta disposizioni trasversali a tutte le tipologie di vendita straordinaria.

Pubblicità (comma 1): in ogni tipologia di vendita straordinaria, le asserzioni pubblicitarie devono essere chiare, veritiere e non ingannevoli, e devono indicare obbligatoriamente il tipo di vendita, la data di inizio e la durata.

Separazione delle merci (comma 2): le merci in vendita straordinaria devono essere separate da quelle a prezzo ordinario; qualora ciò non fosse possibile, è obbligatoria l'indicazione inequivocabile dei prodotti scontati mediante cartellonistica interna. La disposizione tutela il consumatore da fenomeni di confusione tra prodotti in saldo e prodotti a prezzo pieno.

Controlli (comma 3): i controlli sulla veridicità delle comunicazioni e sul rispetto delle modalità di svolgimento spettano ai Comuni, che si avvalgono del personale di Polizia Locale.

CAPO II – TUTELA DEI CONSUMATORI E QUALITÀ DEL MERCATO

Art. 65 – Tutela del consumatore

L'articolo enuncia il principio generale di tutela del consumatore, richiamando il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e la normativa UE in materia di sicurezza, qualità, informazione e trasparenza dei prodotti e dei servizi.

Obblighi degli esercenti (comma 2): gli esercenti devono garantire: (a) la sicurezza dei prodotti e dei servizi offerti, ai sensi della Direttiva 2001/95/CE e del Codice del Consumo; (b) la correttezza delle informazioni e delle condizioni commerciali, in conformità agli artt. 18 e seguenti del Codice del Consumo; (c) il rispetto delle norme sulle garanzie legali dei beni di consumo (artt. 128-135 Codice del Consumo); (d) la corretta gestione dei diritti di recesso nelle vendite a distanza e fuori dai locali commerciali (artt. 45-67 Codice del Consumo).

Educazione al consumo (comma 3): la Regione e i Comuni possono promuovere iniziative di educazione al consumo responsabile, nel rispetto delle funzioni di informazione e tutela previste dall'art. 7 del Codice del Consumo.

Coinvolgimento delle associazioni (comma 4): le associazioni rappresentative dei consumatori, riconosciute ai sensi dell'art. 137 del Codice del Consumo, possono essere coinvolte in sede consultiva nelle attività di monitoraggio del mercato e nella valutazione dell'impatto delle normative regionali.

Art. 66 – Trasparenza del mercato e informazione

L'articolo codifica gli obblighi di trasparenza gravanti sugli esercenti.

Fonti normative (comma 1): le attività commerciali devono garantire un livello elevato di trasparenza in conformità al Codice del Consumo, alla normativa europea sull'informazione dei prodotti, al Reg. UE 1169/2011 per i prodotti alimentari e alle disposizioni nazionali in materia di corretta pubblicità commerciale.

Indicazione dei prezzi (comma 2): l'indicazione dei prezzi deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 206/2005 e della normativa statale in materia di esposizione dei prezzi.

Divieto di informazioni ingannevoli (comma 3): le informazioni rese al consumatore non devono essere ingannevoli ai sensi degli artt. 20-27 del Codice del Consumo e della Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali. L'obbligo di estrema chiarezza e trasparenza delle comunicazioni commerciali deve sussistere sin dal primo contatto con il consumatore, dovendo il professionista mettere a disposizione gli elementi essenziali per un'immediata percezione dell'offerta economica pubblicizzata, al fine di evitare qualsiasi forma di aggancio ingannevole.

Obblighi espositivi (comma 4): gli esercenti devono esporre gli orari di apertura e chiusura, le condizioni di vendita ed eventuali restrizioni, e le informazioni minime richieste dalla normativa settoriale.

Sanzioni (comma 5): la mancata osservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo XIII e dal Codice del Consumo.

Art. 67 – Contrasto all'abusivismo commerciale

L'articolo definisce l'abusivismo commerciale e le misure di contrasto.

Definizione (comma 1): costituisce abusivismo commerciale l'esercizio dell'attività di vendita in assenza dei titoli abilitativi previsti dal D.Lgs. 114/1998, dal D.Lgs. 59/2010, dal D.Lgs. 222/2016 o dal Testo Unico stesso.

Misure di prevenzione e contrasto (comma 2): la Regione e i Comuni adottano misure di prevenzione e contrasto mediante: controlli coordinati con la Polizia Locale e le Forze di polizia dello Stato; applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 267/2000 (TUEL) e dalle norme sull'ordine e la sicurezza pubblica; iniziative informative rivolte ai consumatori per scoraggiare l'acquisto da operatori abusivi.

Provvedimenti (comma 3): in caso di esercizio abusivo, gli organi di vigilanza dispongono l'applicazione delle misure cautelari reali, l'immediata cessazione dell'attività e l'irrogazione delle sanzioni del Titolo XIII.

Salvezza di ulteriori sanzioni (comma 4): resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative o penali previste da normative statali nei casi di contraffazione, vendita di prodotti pericolosi o violazioni della disciplina sulla sicurezza alimentare.

Art. 68 – Legalità e sicurezza

L'articolo presidia la legalità e la sicurezza nell'esercizio delle attività commerciali.

Normative applicabili (comma 1): l'esercizio delle attività deve avvenire nel pieno rispetto della legalità e delle normative in materia di: sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008); prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011); pubblica sicurezza (TULPS); prevenzione dell'infiltrazione criminale.

Collaborazione interistituzionale (comma 2): i Comuni collaborano con le Forze di polizia, la Prefettura e gli altri enti competenti per la prevenzione di fenomeni criminali legati all'esercizio delle attività commerciali.

Misure cautelari (comma 3): in caso di elementi indicanti rischi di infiltrazioni criminali o utilizzo illecito dell'attività, il Comune informa immediatamente le autorità competenti e può adottare la sospensione dell'attività, la revoca dei titoli abilitativi e ulteriori misure previste dalla normativa di pubblica sicurezza.

Obblighi degli esercenti (comma 4): gli esercenti sono tenuti a garantire il rispetto delle norme di sicurezza relative agli impianti, ai locali, alle attrezzature e alla gestione dei flussi di utenti.

Art. 69 – Sostenibilità ambientale e innovazione

L'articolo completa il Titolo VI con una disposizione di carattere promozionale in materia di sostenibilità ambientale e innovazione.

Principio di sostenibilità (comma 1): le attività devono essere esercitate in conformità ai principi di sostenibilità ambientale stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) e dalle normative europee in materia di riduzione dell'impatto ambientale.

Iniziative di promozione (comma 2): la Regione e i Comuni promuovono la riduzione dei rifiuti, l'utilizzo efficiente delle risorse energetiche, la diminuzione dell'uso di imballaggi e materiali monouso e lo sviluppo di modelli economici circolari.

Innovazione (comma 3): la Regione sostiene l'innovazione nel settore commerciale favorendo la digitalizzazione dei processi e dei servizi, la sperimentazione di format distributivi innovativi, l'adozione di tecnologie avanzate e l'integrazione tra attività commerciali e mobilità sostenibile.

Misure premiali (comma 4): i Comuni possono introdurre misure premiali in favore dei soggetti che adottano pratiche sostenibili, anche in relazione alle Linee guida del MIMIT di cui all'art. 11 della L. 214/2023.

TITOLO VII – FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO

Art. 70 – Spacci interni

L'articolo disciplina gli spacci interni, in conformità con l'art. 66 D.Lgs. 59/2010, che ha sostituito la previgente comunicazione di cui all'art. 16 D.Lgs. 114/1998 con la SCIA.

Definizione (comma 1): per spacci interni si intendono le attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. La definizione ricalca l'art. 66 D.Lgs. 59/2010.

Regime SCIA (comma 2): l'attività è soggetta a SCIA al SUAP, corredata, nel settore alimentare, di SCIA unica con notifica sanitaria. Il regime è conforme al D.Lgs. 222/2016, Tabella A, punti 38-39 (sezione 1.11.1).

Accesso limitato (comma 3): l'accesso deve essere limitato esclusivamente agli utenti autorizzati, mediante procedure idonee a garantire la non apertura al pubblico generale. L'art. 66 D.Lgs. 59/2010 precisa che l'attività «deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via».

Requisiti (comma 4): gli spacci interni devono rispettare i requisiti di onorabilità ex art. 71 D.Lgs. 59/2010, la normativa sulla sicurezza dei prodotti e le informazioni al consumatore, la normativa igienico-sanitaria (Reg. CE 852/2004) e le disposizioni sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).

Divieto di vendita al pubblico (comma 5): è vietata qualsiasi forma di vendita al pubblico non appartenente alle categorie autorizzate.

Art. 71 – Vendita al dettaglio e per corrispondenza

L'articolo disciplina la vendita al dettaglio e per corrispondenza, in conformità con l'art. 68 D.Lgs. 59/2010.

Definizione (comma 1): le attività di vendita al dettaglio per corrispondenza comprendono le vendite effettuate attraverso strumenti di comunicazione non elettronici (cataloghi, materiale cartaceo, telefono, posta), ai sensi dell'art. 18 del Codice del Consumo.

Regime SCIA (comma 2): l'avvio è soggetto a SCIA ai sensi del D.Lgs. 222/2016 e deve indicare le modalità operative adottate.

Obblighi dell'esercente (comma 3): l'esercente deve garantire la corretta informazione precontrattuale (artt. 49 e ss. Codice del Consumo), il diritto di recesso (artt. 52-59 Codice del Consumo), la trasparenza dei prezzi, l'identificazione chiara del venditore e la conformità alle norme sulla sicurezza dei prodotti.

Prodotti alimentari (comma 4): per la vendita a distanza di prodotti alimentari si applica il Reg. UE 1169/2011 in materia di informazione alimentare.

Art. 72 – Commercio elettronico

L'articolo disciplina il commercio elettronico, in attuazione del D.Lgs. 70/2003.

Definizione (comma 1): il commercio elettronico comprende la vendita di prodotti o servizi mediante strumenti telematici, piattaforme digitali, siti web o applicazioni.

Regime SCIA (comma 2): l'avvio è soggetto a SCIA ai sensi del D.Lgs. 222/2016, conformemente a quanto previsto dalla Tabella A, punto 47, sezione 1.11.4.

Obblighi dell'esercente (comma 3): l'esercente deve garantire l'identificabilità del prestatore del servizio (artt. 7 e 8 D.Lgs. 70/2003), la trasparenza delle condizioni contrattuali e dei prezzi, la protezione dei dati personali (GDPR), la sicurezza delle transazioni e dei sistemi di pagamento e il rispetto della normativa sulla sicurezza dei prodotti e tracciabilità.

Piattaforme digitali (comma 4): le piattaforme che ospitano attività di terzi devono assicurare la conformità alle norme europee sui servizi digitali.

Alimenti tramite e-commerce (comma 5): la vendita di alimenti deve rispettare il Reg. UE 1169/2011, il Reg. CE 852/2004 e le norme sulla tracciabilità alimentare.

Accessorietà (comma 6): quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre alcun titolo aggiuntivo, ai sensi del D.Lgs. 222/2016, Tabella A, punto 1.12.4.

Art. 73 – Vendita a domicilio

L'articolo disciplina la vendita a domicilio, in conformità con l'art. 69 D.Lgs. 59/2010.

Definizione (comma 1): la vendita a domicilio comprende la vendita presso il domicilio del consumatore o in luoghi diversi dagli esercizi commerciali, ai sensi degli artt. 45-67 Codice del Consumo e dell'art. 19 D.Lgs. 114/1998.

Regime amministrativo (comma 2): l'esercizio è soggetto a SCIA per il settore non alimentare e a SCIA unica con notifica sanitaria per il settore alimentare, ai sensi del D.Lgs. 222/2016, Tabella A, punti 50-51, sezione 1.12.5. Se l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita, non occorre titolo aggiuntivo (comma 3).

Obblighi dell'operatore (comma 4): l'incaricato deve esibire idoneo tesserino di riconoscimento, fornire le informazioni obbligatorie previste dal Codice del Consumo, rispettare la trasparenza su prezzi, recesso e garanzie e non attuare pratiche commerciali scorrette.

Diritto di recesso (comma 5): il contratto concluso fuori dai locali commerciali è soggetto al diritto di recesso di cui agli artt. 52-59 Codice del Consumo.

Prodotti alimentari (comma 6): la vendita a domicilio di alimenti è soggetta al Reg. CE 852/2004.

Art. 74 – Vendita mediante apparecchi automatici

L'articolo disciplina la vendita mediante apparecchi automatici, in conformità con il D.Lgs. 222/2016, Tabella A, punti 41-46, sezioni 1.11.2 e 1.11.3.

Locale esclusivo (comma 1): l'attività effettuata in apposito locale adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni sull'apertura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa.

Regime SCIA (comma 2): la vendita mediante apparecchi automatici è soggetta a SCIA al SUAP, con indicazione della tipologia di apparecchio, del luogo di installazione e dei prodotti venduti.

Conformità (comma 3): l'esercente deve garantire la conformità degli apparecchi alla normativa su sicurezza dei prodotti, sicurezza elettrica, igiene alimentare (Reg. CE 852/2004), tutela del consumatore e vendita di bevande alcoliche.

Locali (comma 4): l'installazione è consentita in locali con destinazione d'uso compatibile, in aree pubbliche autorizzate o in sedi private accessibili al pubblico.

Responsabilità dell'esercente (comma 5): l'esercente è responsabile della manutenzione, del corretto funzionamento, della pulizia e dell'esposizione dei prezzi.

Videosorveglianza e assicurazione (comma 6): il locale deve essere munito di impianto di videosorveglianza e di polizze assicurative contro i danni a cose o persone.

TITOLO VIII – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 75 – Definizioni

L'articolo enuclea l'apparato definitorio del Titolo VIII.

- Somministrazione al pubblico (lett. a): vendita e relativo servizio per il consumo sul posto, con assistenza del personale addetto, nei locali dell'esercizio o in area aperta al pubblico attrezzata.
- Somministrazione nel domicilio o catering (lett. b): organizzazione della somministrazione presso la dimora del consumatore, il luogo di lavoro o studio, o per eventi (cerimonie, convegni).
- Home restaurant (lett. c): attività di somministrazione esercitata nei locali di esclusiva proprietà di un privato o di cui abbia la piena disponibilità, previa prenotazione e mediante corrispettivo.
- Esercizi non aperti al pubblico (lett. d): quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata e individuabile di persone (mense aziendali, spacci annessi ad aziende, enti, scuole, somministrazione presso il domicilio).
- Somministrazione nelle mense aziendali (lett. e): offerta dal datore di lavoro ai propri dipendenti e a quelli di aziende convenzionate.
- Degustazione (lett. f): consumo sul posto di assaggi di alimenti e bevande per fini promozionali e di vendita.

Art. 76 – Ambito di applicazione e attività escluse

L'articolo delimita l'ambito di applicazione del Titolo VIII e ne esclude le attività disciplinate da normative speciali.

Ambito (comma 1): le disposizioni si applicano a tutte le attività definite all'art. 75, anche stagionali (durata minima di 60 giorni), alle associazioni e ai circoli di cui agli artt. 2 e 3 del D.P.R. 235/2001, come previsto dal D.Lgs. 222/2016, Tabella A, punto 3.1.

Esclusioni (comma 2): sono escluse: la somministrazione gratuita in ambito familiare o privato, le attività turistiche e agrituristiche (disciplinate dalle leggi regionali sul turismo), le attività artigianali di somministrazione con consumo immediato nei locali di produzione (senza attrezzature di somministrazione finalizzate), le degustazioni gratuite in occasione di sagre, manifestazioni e fiere temporanee.

CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 77 – Requisiti e procedimenti

L'articolo disciplina i requisiti e i procedimenti per l'esercizio dell'attività di somministrazione, in conformità con l'art. 64 del D.Lgs. 59/2010.

Requisiti (comma 1): l'esercizio è subordinato al possesso di requisiti di onorabilità (art. 71 D.Lgs. 59/2010), professionali (art. 71, comma 6), igienico-sanitari (Reg. CE 852/2004), urbanistico-edilizi (D.P.R. 380/2001) e di conformità ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992. Il requisito della sorvegliabilità costituisce condizione essenziale per l'esercizio dell'attività: il Consiglio di Stato, sentenza n. 1405/2026 ha affermato che «l'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità», sicché non è sufficiente che i locali siano astrattamente conformi, ma occorre che «l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico» sia garantito senza che «si frappongano aree private o dehors appartenenti ad altri esercizi commerciali». Il medesimo Consiglio di Stato ha precisato che il «venir meno» della sorvegliabilità «non si circoscrive alle ipotesi di sopravvenuta modifica dello stato dei luoghi, ma comprende anche l'accertamento in qualunque momento dell'assenza del requisito, ancorché originaria».

Regime SCIA (comma 2): l'avvio è soggetto a SCIA, fatte salve le ipotesi in cui la normativa statale richiama l'autorizzazione (zone soggette a tutela ex art. 64, comma 1, D.Lgs. 59/2010). La SCIA ha validità limitata ai locali e all'area in essa indicati.

Controlli e inibizione (comma 3): in caso di carenza dei requisiti, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti della SCIA ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990.

Vendita per asporto (comma 4): gli esercizi di somministrazione in possesso dei titoli abilitativi hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che possono somministrare.

Art. 78 – Esercizio dell'attività di somministrazione nelle zone soggette a tutela

L'articolo disciplina l'esercizio della somministrazione nelle zone soggette a tutela, in conformità con l'art. 64, comma 3, del D.Lgs. 59/2010 e con l'art. 52 del D.Lgs. 42/2004.

Individuazione delle aree (comma 1): i Comuni, previa intesa con la Regione e la Soprintendenza, individuano le aree pubbliche di valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio.

Regime autorizzatorio (comma 2): nelle aree individuate, l'apertura, il trasferimento e l'ampliamento degli esercizi di somministrazione sono soggetti ad autorizzazione (non a SCIA), ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 59/2010 e a notifica sanitaria tramite SCIA, confermando il regime differenziato già previsto dall'art. 64 D.Lgs. 59/2010.

Art. 79 – Ulteriori attività di somministrazione soggette a SCIA

L'articolo elenca le attività di somministrazione soggette a SCIA, in conformità con il D.Lgs. 222/2016, Tabella A, punto 3.1: somministrazione presso il domicilio del consumatore, negli esercizi all'interno di autostrade e stazioni di trasporto, nei mezzi di trasporto pubblico, in musei, teatri, cinema e simili, nelle mense aziendali e spacci di enti e scuole, negli esercizi polifunzionali, nei centri commerciali e mercati all'ingrosso, negli esercizi con prevalente attività di spettacolo e intrattenimento, negli impianti di distribuzione carburanti e nei rifugi alpini.

L'elenco ricalca fedelmente le attività di somministrazione escluse dalla programmazione comunale ai sensi dell'art. 64, comma 7, D.Lgs. 59/2010 e sottoposte al regime della SCIA (o, per i circoli non aderenti ad enti nazionali, dell'autorizzazione).

Art. 80 – Variazioni, modifiche, subingresso e cessazione

L'articolo disciplina le vicende modificative ed estintive del titolo abilitativo.

Attività soggette a SCIA (comma 1): sono soggette a SCIA il trasferimento di sede, la modifica dei locali (senza nuovo titolo edilizio), l'ampliamento della superficie (se urbanisticamente compatibile), il subingresso, la variazione del legale rappresentante, l'installazione di pertinenze esterne (dehors, pedane, arredi, nel rispetto del Codice della Strada e delle aree tutelate), l'attivazione di nuove linee produttive senza titolo edilizio.

Trasferimento per atto tra vivi (comma 2): subordinato a SCIA unica entro 90 giorni dalla stipula, con reintestazione immediata dei titoli a condizione del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità.

Subingresso per causa di morte (comma 3): SCIA entro un anno dalla morte del dante causa, pena la decadenza, con possibilità di prosecuzione dalla data del decesso. Se l'erede non intende proseguire e cede l'attività, la SCIA del subentrante determina la reintestazione immediata.

Cessazione (comma 4): va comunicata entro 30 giorni dall'interruzione effettiva.

Art. 81 – Sospensione e decadenza

L'articolo disciplina la sospensione e la decadenza del titolo abilitativo per l'attività di somministrazione, in conformità con l'art. 64, comma 8, del D.Lgs. 59/2010.

Sospensione (comma 1): da 5 a 15 giorni in caso di reiterazione per mancato rispetto delle disposizioni su orari e pubblicità dei prezzi.

Decadenza (comma 2): il titolo decade e la concessione di suolo pubblico è revocata nei seguenti casi: (a) sospensione dell'attività per oltre un anno; (b) mancata attivazione entro 180 giorni dalla SCIA/autorizzazione (locali senza opere edilizie); (c) mancata attivazione entro 48 mesi (locali da edificare o con opere edilizie); (d) perdita dei requisiti di onorabilità o professionali; (e) venir meno della sorvegliabilità o della conformità urbanistica, sanitaria, di sicurezza e antincendio; (f) venir meno della disponibilità dei locali senza richiesta di trasferimento entro 180 giorni; (g) mancato avvio o prosecuzione nelle ipotesi di subingresso ex art. 80.

Proroga (comma 3): la proroga di cui al comma 2, lett. a), b), c) e f), non è concessa in caso di mancato espletamento degli adempimenti igienico-sanitari, di mancato rilascio dei titoli edilizi e di ritardo colpevole nell'avvio delle opere.

CAPO III – FORME SPECIALI DI SOMMINISTRAZIONE

Art. 82 – Somministrazione temporanea e occasionale

L'articolo disciplina la somministrazione temporanea in occasione di fiere, sagre, mercati, riunioni straordinarie di persone o eventi straordinari.

Comunicazione (comma 1): l'attività è soggetta a comunicazione al SUAP, valida solo per il periodo di svolgimento delle manifestazioni e per i locali o le aree indicate.

Requisiti (comma 2): l'attività è svolta previo accertamento dei requisiti di onorabilità, di sicurezza e igienico-sanitari, di prevenzione incendi e, per le attività in locali, di sorvegliabilità, con esclusione delle norme sulla destinazione d'uso dei locali.

Art. 83 – Limitazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione

L'articolo attribuisce ai Comuni il potere di imporre limitazioni all'esercizio della somministrazione per motivi imperativi di interesse generale.

Ambito (comma 1): le limitazioni possono riguardare orari di apertura e chiusura, utilizzo delle aree esterne e dei dehors, emissioni sonore, modalità di somministrazione e tipologie di attività non compatibili con il contesto territoriale.

Divieto di somministrazione di alcolici (comma 3): i Comuni possono vietare la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche in relazione a esigenze di interesse pubblico. Il divieto può essere permanente o temporaneo, generale per una determinata area del territorio comunale o prescrizione data ex art. 9 R.D. 773/1931, in occasione di particolari eventi o in determinate fasce orarie.

Art. 84 – Home restaurant (ristorante domestico)

L'articolo disciplina l'home restaurant come forma speciale di somministrazione, caratterizzata da occasionalità e saltuarietà.

Definizione (comma 1): attività di somministrazione al pubblico esercitata in forma occasionale e saltuaria (non professionale) da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza o domicilio, per il tramite di piattaforme digitali di social eating, con numero limitato di coperti e condivisione di spazi domestici.

Natura giuridica (comma 2): l'attività, pur svolgendosi nell'abitazione, costituisce somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 1 L. 287/1991 e dell'art. 64 D.Lgs. 59/2010.

Regime SCIA (comma 3): l'avvio è subordinato a SCIA al SUAP con notifica sanitaria ex Reg. CE 852/2004, in conformità con il D.Lgs. 222/2016, Tabella A, punto 69, sezione 3.1.

Requisiti soggettivi (comma 4): il titolare deve possedere i requisiti di onorabilità (art. 71, commi 1 e 2, D.Lgs. 59/2010) e professionali (art. 71, comma 6) relativamente al settore alimentare.

Requisiti oggettivi (comma 5): l'attività deve presentare conformità alle norme igienico-sanitarie (Reg. CE 852/2004, con sistema HACCP), norme sull'impatto acustico e prevenzione incendi, obbligo di registrazione presso l'autorità sanitaria (art. 6 Reg. CE 852/2004), obbligo di tracciabilità e corretta informazione su allergeni e ingredienti (Reg. UE 1169/2011), obbligo di indicazione chiara dei prezzi e delle condizioni di servizio.

TITOLO IX – ESERCIZI COMMERCIALI PER LA VENDITA DI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 85 – Disposizioni generali

L'articolo enuncia i principi generali e il quadro normativo di riferimento per la vendita di animali di affezione, materia caratterizzata da una stratificazione di fonti che coinvolgono profili di tutela del benessere animale, sanità pubblica, commercio internazionale e tutela del consumatore.

Natura dell'attività (comma 1): gli esercizi destinati alla vendita di animali di affezione sono attività economiche che comportano la detenzione, esposizione, vendita e cessione di animali destinati alla compagnia, ai sensi della Legge 20 luglio 2004, n. 189 (recante «Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate») e del Regolamento (UE) 2016/429 (c.d. *Animal Health Law*, relativo alle malattie animali trasmissibili). L'art. 4 del citato Regolamento definisce «animale da compagnia» come «un animale detenuto delle specie elencate nell'allegato I, tenuto a fini privati non commerciali».

Normativa applicabile (comma 2): l'attività è esercitata nel rispetto delle norme sulla tutela del benessere animale (L. 189/2004), sulla salute animale e prevenzione delle zoonosi, sul trasporto degli animali (Reg. CE 1/2005), sulle norme urbanistiche ed edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza, e sulla tutela del consumatore.

Esercizio esclusivo in esercizi autorizzati (comma 3): la vendita di animali di affezione può essere effettuata esclusivamente in esercizi conformi ai requisiti del presente Titolo e in possesso dei titoli abilitativi previsti. La previsione recepisce l'art. 8 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ratificata con L. 201/2010, che prevede che «chiunque allevi un animale da compagnia a fini commerciali o chiunque eserciti il commercio di animali da compagnia deve dichiararlo all'autorità competente» e che tale attività può essere esercitata soltanto se la persona responsabile «possiede le conoscenze e le attitudini necessarie per l'esercizio di tale attività».

Specie animali (comma 4): le specie detenute e vendute devono essere conformi alla normativa in materia di divieti di commercio di specie protette o pericolose, alla normativa CITES (Reg. CE 338/97), all'anagrafe canina e felina con identificazione e microchippatura. La normativa CITES è di particolare rilevanza: il Reg. CE 338/97 è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con la conseguenza che la mancata emanazione di regolamenti attuativi da parte della

Regione non impedisce l'operatività del regime comunitario né esclude la rilevanza penale della condotta posta in essere in assenza della prescritta documentazione.

Divieto di vendita ai minori (comma 5): è vietata la vendita ai minori di animali di affezione senza il consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.

Art. 86 – Requisiti per l'esercizio

L'articolo detta i requisiti soggettivi, oggettivi e strutturali per l'esercizio dell'attività di vendita di animali di affezione.

Requisiti soggettivi (comma 1): l'esercizio è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità ex art. 71 D.Lgs. 59/2010, dei requisiti professionali specifici stabiliti dalla normativa vigente in materia di benessere e gestione degli animali, della SCIA o autorizzazione prevista dal D.Lgs. 222/2016 in base alla tipologia dell'attività, e dei requisiti strutturali e igienico-sanitari definiti dal servizio veterinario dell'ASL.

Quanto ai requisiti professionali, il Reg. UE 2016/429, art. 11 dispone che «gli operatori e i professionisti degli animali dispongono di conoscenze adeguate in materia di: malattie degli animali, comprese quelle trasmissibili all'uomo; principi di biosicurezza; interazione tra sanità animale, benessere degli animali e salute umana; buone prassi di allevamento; resistenza ai trattamenti, compresa la resistenza antimicrobica». Inoltre, il comma 4 precisa che «gli operatori che vendono o trasferiscono in altro modo la titolarità di futuri animali da compagnia forniscono al futuro detentore di animali da compagnia informazioni di base» sugli aspetti rilevanti per l'animale in questione.

Requisiti dei locali (comma 2): i locali destinati alla vendita devono garantire adeguata aerazione, illuminazione e temperatura secondo le esigenze fisiologiche e comportamentali delle specie ospitate; idonei spazi per custodia, separazione e movimentazione; condizioni di pulizia e disinfezione; sistemi di contenimento per prevenire fughe e contatti non controllati tra specie incompatibili; aree separate per animali malati o in osservazione; smaltimento dei rifiuti e delle deiezioni conformemente al D.Lgs. 152/2006.

Condizioni degli animali (comma 3): gli animali detenuti per la vendita devono essere mantenuti in condizioni tali da evitare stress, sofferenze o maltrattamenti, ai sensi della L. 189/2004.

Gli animali devono inoltre essere provvisti delle certificazioni sanitarie, identificati e registrati nell'anagrafe competente (anagrafe canina e felina), alimentati e trattati in conformità alle esigenze etologiche della specie. I principi costituzionali di tutela degli animali come esseri senzienti — introdotti dall'art. 9 Cost. e dall'art. 13 TFUE — informano l'intera disciplina, imponendo che qualsiasi provvedimento limitativo (quali ordini di abbattimento) sia «esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità» e costituisca «un'extrema ratio subordinata a una puntuale valutazione dell'amministrazione precedente, non potendo configurarsi come conseguenza automatica e obbligatoria delle irregolarità amministrative accertate» (TAR Piemonte Torino, sentenza n. 1037/2023).

Obblighi dell'esercente (comma 4): l'esercente deve garantire la presenza, durante l'orario di apertura, di personale adeguatamente formato in materia di benessere animale; la disponibilità di un veterinario di riferimento con compiti di controllo sanitario periodico; la corretta informazione agli acquirenti sulle caratteristiche, le esigenze e gli obblighi di cura degli animali acquistati.

Divieti di vendita (comma 5): è vietata la vendita di animali non svezzati o di età inferiore a quella stabilita dalla normativa vigente; di animali malati, privi di certificazioni sanitarie o provenienti da allevamenti non autorizzati; di specie proibite o prive di documentazione CITES.

Documentazione (comma 6): gli esercizi commerciali devono conservare la documentazione relativa alla provenienza, alla tracciabilità e ai trattamenti sanitari per il periodo minimo stabilito dalla normativa vigente.

TITOLO X – DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 87 – Oggetto e definizioni

L'articolo enuclea l'oggetto e l'apparato definitorio del Titolo X, operando il necessario raccordo con la normativa statale ed europea di settore.

Oggetto (comma 1): il Titolo disciplina l'installazione, l'esercizio, la modifica, il trasferimento, la cessazione e l'ammodernamento degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione, in conformità con il D.P.R. 1261/1971, il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e il D.Lgs. 16 dicembre 2016, n. 257 (Decreto DAFI). Il richiamo a tali fonti è essenziale: il D.Lgs. 32/1998 ha operato il passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio per l'installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione carburanti, in quanto ritenuto «più idoneo a consentire il libero esercizio dell'attività» (Consiglio di Stato, sentenza n. 1451/2026), subordinando l'autorizzazione «esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico delle regioni» (art. 1, comma 2). Il D.Lgs. 257/2016 (attuazione della Direttiva DAFI 2014/94/UE) impone invece obblighi per lo sviluppo di combustibili alternativi e infrastrutture di ricarica elettrica.

Definizioni (comma 2): l'articolo definisce dieci nozioni chiave:

- **Rete** (lett. a) e **carburanti per autotrazione** (lett. b): la definizione di carburanti include non solo benzine e gasoli ma anche i combustibili alternativi di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 257/2016 (elettricità, idrogeno, biocarburanti ex D.Lgs. 28/2011, combustibili sintetici, GNC, GNL, GPL), in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione dei trasporti.

- **Impianto di distribuzione** (lett. c) ed **erogatore** (lett. d): definiti come complesso commerciale unitario ubicato lungo la rete stradale.

- **Self-service pre-pagamento e post-pagamento** (lett. f e g): distinzione rilevante ai fini della disciplina applicabile. L'installazione di apparecchiature self-service costituisce ipotesi di potenziamento dell'impianto.

- **Potenziamento** (lett. i): aggiunta di carburanti o colonnine elettriche non presenti nell'autorizzazione originaria.

- **Ristrutturazione totale** (lett. j): completo rifacimento con sostituzione e riposizionamento delle attrezzature petrolifere.

Art. 88 – Programmazione regionale

L'articolo attribuisce alla Regione le funzioni di programmazione commerciale ed urbanistica in materia di distribuzione dei carburanti, in conformità con l'art. 2 del D.Lgs. 32/1998, che affida ai Comuni — sulla base delle norme di indirizzo programmatico regionali — l'individuazione dei criteri per la localizzazione degli impianti.

Funzioni di programmazione (comma 1): la Regione esercita le funzioni di programmazione commerciale ed urbanistica, anche ai sensi dell'art. 6 del Testo Unico.

Provvedimenti attuativi regionali (comma 2): la Regione, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori e previo parere della Commissione consiliare competente, adotta provvedimenti attuativi per definire: (a) i criteri per l'ammodernamento, la razionalizzazione e la qualificazione tecnologica della rete, con particolare attenzione ai combustibili alternativi e ai punti di ricarica elettrica; (b) le modalità e documentazione per ottenere autorizzazioni e concessioni; (c) l'individuazione delle aree svantaggiate in cui applicare le deroghe ex art. 18 D.Lgs. 257/2016; (d) i criteri di dismissione o riconversione degli impianti obsoleti; (e) i criteri per lo sviluppo delle attività accessorie; (f) gli indirizzi per gli orari.

Art. 89 – Funzioni amministrative

L'articolo ripartisce le funzioni amministrative tra Regione e Comuni, distinguendo gli impianti su rete stradale ordinaria da quelli su autostrade e raccordi autostradali, in conformità con la classificazione delle strade di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada).

Classificazione (comma 1): gli impianti si distinguono in stradali (rete ordinaria: strade urbane ed extraurbane, tipi da B a F-bis) e autostradali (autostrade e raccordi, tipo A).

Competenze comunali (comma 2): i Comuni esercitano le funzioni relative agli impianti su strade ordinarie, provvedendo al rilascio dell'autorizzazione comprensiva del permesso di costruire e alla fissazione dei criteri per orari e turni sulla base degli indirizzi regionali.

Aree pubbliche (comma 3): il Comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti all'esterno della sede stradale, con assegnazione mediante bandi di gara che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati.

Flusso informativo (comma 4): i Comuni trasmettono annualmente alla Regione i dati sui nuovi impianti e sulle modifiche intervenute, alimentando il sistema informativo regionale del settore.

Competenze regionali (comma 5): le funzioni amministrative per gli impianti autostradali sono di competenza regionale, in conformità con l'art. 105, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 112/1998, che ha trasferito alle Regioni le funzioni relative al conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti lungo autostrade e raccordi autostradali. Le concessioni sono rilasciate nel quadro della programmazione regionale.

Art. 90 – Requisiti dei nuovi impianti

L'articolo introduce obblighi stringenti per i nuovi impianti e per quelli soggetti a ristrutturazione completa, in attuazione del D.Lgs. 257/2016 (Decreto DAFI) e in coerenza con gli obiettivi di transizione energetica.

Infrastrutture di ricarica elettrica e gas naturale (comma 1): i nuovi impianti e quelli ristrutturati devono essere dotati di infrastrutture per ricarica elettrica di potenza almeno veloce (art. 2, comma 1, lett. e), n. 1, D.Lgs. 257/2016) e di rifornimento di GNC o GNL, anche in esclusiva modalità self-service. L'obbligo di dotazione di colonnine elettriche è in linea con l'art. 57, comma 13, del D.L. 76/2020, che impone che le concessioni rilasciate prevedano la dotazione di colonnine di ricarica, e con l'art. 17-septies del D.L. 83/2012 che definisce il Piano nazionale per la ricarica. L'installazione delle infrastrutture di ricarica ad accesso pubblico «non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera» (art. 57, comma 14, D.L. 76/2020).

Impossibilità tecniche (comma 2): l'obbligo di erogazione di gas naturale non si applica in presenza di impossibilità tecniche previste dall'art. 18 D.Lgs. 257/2016: lunghezza tubazioni superiore a 1.000 metri tra rete gas e punto di stoccaggio GNC con pressione inferiore a 3 bar (per il GNC); distanza superiore a 1.000 km dal più vicino deposito di approvvigionamento GNL via terra (per il GNL). In caso di contemporanea sussistenza di entrambe le impossibilità, i nuovi impianti devono erogare GPL in luogo del gas naturale. L'esenzione opera anche per i comuni montani (lett. e).

Ulteriori dotazioni (comma 3): i nuovi impianti devono essere dotati di sistema di prepagamento self-service, impianti per il recupero e trattamento delle acque di prima pioggia e impianti fotovoltaici o di cogenerazione ad alto rendimento.

Art. 91 – Attività accessorie

L'articolo disciplina le attività complementari e integrative che possono essere esercitate presso gli impianti di distribuzione carburanti, in attuazione del principio di liberalizzazione sancito dall'art. 28, comma 8, del D.L. 98/2011, come modificato dall'art. 17 del D.L. 1/2012, che consente presso gli impianti: la somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di quotidiani e periodici,

la rivendita di tabacchi (per impianti con superficie minima di 500 mq), la vendita di ogni bene e servizio nel rispetto della normativa di settore.

Attività commerciali integrative (comma 1): i nuovi impianti e quelli totalmente ristrutturati possono dotarsi di autonome attività commerciali integrative, di superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato.

Attività accessorie (comma 2): sono considerate tali la vendita di oli lubrificanti e accessori, autolavaggio e manutenzione, servizi di ricarica elettrica, attività connesse alla mobilità sostenibile e autoparking.

Attività commerciali integrative (comma 3): elenca le attività ammesse — somministrazione di alimenti e bevande (nel rispetto del Titolo VIII), vendita di alimenti confezionati, esercizi polifunzionali (specie in aree montane e rurali), vendita di stampa, generi di monopolio, servizi non alimentari, artigianato, attività professionali, coworking, informazioni turistiche, assistenza all'automobilista — subordinatamente alla compatibilità con l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti.

Titoli abilitativi (comma 4): le attività complementari e integrative sono soggette ai titoli abilitativi previsti dal D.Lgs. 222/2016 e dalla normativa settoriale, rilasciati dal SUAP del Comune.

Sicurezza (comma 5): le attività devono essere esercitate senza pregiudicare la sicurezza dell'impianto e dei suoi utenti e nel rispetto delle norme antincendio e di tutela ambientale.

CAPO II – IMPIANTI SULLA RETE STRADALE ORDINARIA

Art. 92 – Installazione ed esercizio di nuovi impianti e potenziamento su rete stradale ordinaria

L'articolo disciplina il procedimento autorizzatorio per gli impianti su rete ordinaria, in conformità con il D.Lgs. 32/1998.

Autorizzazione comunale (comma 1): l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti su rete ordinaria sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune ai richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, dell'art. 16 T.U., dell'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia) e degli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 1269/1971.

Procedimento (comma 2): la domanda è presentata al SUAP, comprensiva della documentazione indicata nel regolamento ex art. 89 e della SCIA antincendio.

Silenzio-assenso (comma 3): decorsi 90 giorni senza provvedimento espresso, l'autorizzazione si intende accordata in regime di silenzio-assenso, ai sensi del D.Lgs. 222/2016. La previsione è conforme all'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 32/1998.

Accorpamento dei titoli (comma 4): l'autorizzazione comunale accorpa il titolo edilizio, l'autorizzazione commerciale e ogni altro atto di assenso necessario, in attuazione del principio di concentrazione dei poteri pubblici.

Vigilanza (comma 5): il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo, provvedendo all'irrogazione delle sanzioni e all'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca.

Art. 93 – Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione e subentro

L'articolo disciplina le vicende circolatorie dell'autorizzazione, in regime di semplificazione amministrativa.

Comunicazione al SUAP (comma 1): in caso di trasferimento della titolarità o di subentro nella gestione, il cessionario invia una comunicazione al SUAP, che la trasmette entro quindici giorni alla Regione, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Variazioni societarie (comma 2): anch'esse soggette a comunicazione.

Requisiti del subentrante (comma 3): il subentrante deve allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi ex art. 16 T.U. e di quelli richiesti dalla normativa di settore.

Art. 94 – Sospensione, decadenza e cessazione

L'articolo disciplina le ipotesi di sospensione temporanea, decadenza e cessazione dell'attività.

Sospensione volontaria (comma 1): il titolare può sospendere temporaneamente l'attività per un periodo non superiore a sei mesi, eccezionalmente prorogabile per altri sei mesi.

Riattivazione (comma 2): al termine della sospensione il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto; in caso contrario, il Comune diffida a riattivare entro trenta giorni, pena la decadenza.

Termini per i lavori (comma 3): i lavori per nuovi impianti, trasferimenti e potenziamenti devono essere ultimati nei termini del permesso di costruire. Il superamento per oltre tre mesi determina la decadenza.

Decadenza (comma 4): il Comune dichiara la decadenza per perdita dei requisiti soggettivi, sospensione superiore a sei mesi senza proroga, mancato rispetto del termine per la messa in esercizio.

Smantellamento (comma 5): la decadenza comporta l'obbligo di smantellamento e ripristino del sito a carico del titolare, con intervento sostitutivo del Comune in caso di inottemperanza.

Cessazione (comma 6): la cessazione è soggetta a comunicazione al Comune entro quindici giorni.

CAPO III – IMPIANTI SULLA RETE AUTOSTRADALE

Art. 95 – Funzioni regionali e competenze

L'articolo afferma la natura di pubblico servizio dell'attività di erogazione di carburanti lungo autostrade e raccordi autostradali e ne attribuisce la competenza concessoria alla Regione.

Natura di pubblico servizio (comma 1): l'erogazione di carburanti lungo le autostrade costituisce pubblico servizio, con le conseguenti implicazioni in termini di obblighi di continuità, non discriminazione e qualità.

Concessione regionale (comma 2): l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti e la ristrutturazione totale sono soggetti a concessione rilasciata dalla Regione sulla base degli indirizzi di programmazione di cui all'art. 6 del T.U. La competenza regionale è conforme all'art. 105, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 112/1998.

Conferenza di Servizi (comma 3): la Regione ricorre preferenzialmente alla Conferenza di Servizi ex art. 14 L. 241/1990, con la partecipazione di ANAS S.p.A., Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Comando provinciale VVF, ARPAB, ASP territoriale e Comune interessato.

Art. 96 – Nuovi impianti su autostrade e raccordi autostradali

L'articolo disciplina i requisiti e il procedimento per il rilascio della concessione di nuovi impianti autostradali.

Conformità (comma 1): la concessione è subordinata alla conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, fiscali, di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio e di tutela dei beni storici e artistici. L'impianto è inquadrato nella disciplina di cui all'art. 24 del Codice della Strada, che al comma 4 qualifica le aree di servizio con i relativi manufatti per il rifornimento e la ricarica dei veicoli come «pertinenze di servizio» delle strade.

Durata (comma 2): la concessione ha validità di nove anni, fatti salvi i casi di cui al Documento procedurale del D.I. 7 agosto 2015 del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dello Sviluppo Economico, ed è soggetta a rinnovo con le procedure di cui all'art. 98.

Requisiti del richiedente (comma 3): maggiore età, requisiti di onorabilità ex art. 71 D.Lgs. 59/2010, certificazione antimafia ex art. 67 D.Lgs. 159/2011, requisiti soggettivi e capacità tecnico-organizzativa ed economica ex artt. 5, 6 e 7 D.P.R. 1269/1971.

Documentazione (comma 4): l'istanza è corredata da dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti, perizia giurata di conformità urbanistico-edilizia e fiscale, dichiarazione di assenso dell'ente proprietario della strada, pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio.

Conferenza di Servizi (comma 5): i pareri possono essere acquisiti in sede di Conferenza di Servizi.

Rilascio (comma 6): la Regione, verificata la sussistenza dei requisiti e preso atto della positiva conclusione della Conferenza di Servizi, rilascia la concessione.

Collaudo (comma 7): l'esercizio è subordinato all'esito positivo del collaudo.

Art. 97 – Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti

L'articolo assoggetta il trasferimento della titolarità della concessione autostradale ad autorizzazione regionale.

Procedimento (comma 1): il trasferimento richiede autorizzazione regionale su domanda del subentrante, corredata da titolo di proprietà o disponibilità dell'impianto, dichiarazione di assenso dell'ente proprietario della strada, dichiarazione sostitutiva sui requisiti ex art. 96 e parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Fattispecie non costituenti trasferimento (comma 2): modifica della ragione o denominazione sociale, fusione o incorporazione da parte della controllante, passaggio infragruppo tra società controllante e controllata aventi nell'oggetto sociale la commercializzazione di prodotti petroliferi e in possesso dei requisiti. Tali fattispecie sono soggette a sola comunicazione preventiva, in regime di semplificazione.

Art. 98 – Rinnovo della concessione degli impianti

L'articolo disciplina il procedimento di rinnovo della concessione autostradale.

Termine (comma 1): la domanda di rinnovo deve essere presentata sei mesi prima della scadenza. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza (comma 2).

Documentazione (comma 3): dichiarazione di assenso dell'ente proprietario o copia dell'istanza per ottenerlo, dichiarazione sui requisiti ex art. 96, perizia giurata di conformità urbanistico-edilizia, fiscale e di tutela dei beni storici e artistici, pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio.

Rilascio (comma 4): la Regione, verificati i requisiti, rinnova la concessione.

Collaudo (comma 5): l'esercizio è subordinato all'esito positivo del collaudo.

Art. 99 – Sospensione e decadenza dalla concessione

L'articolo disciplina le ipotesi di sospensione e decadenza della concessione autostradale.

Sospensione (comma 1): per motivi di pubblico interesse, urgenti ragioni di sicurezza o perdita dei requisiti ex art. 96, la Regione può disporre la sospensione dell'esercizio. In caso di inottemperanza, viene dichiarata la decadenza.

Decadenza per mancato trasferimento (comma 2): la concessione decade altresì qualora il subentrante nella titolarità non abbia prodotto istanza di trasferimento ex art. 97 a seguito di procedure di aggiudicazione dell'area e dell'impianto. In tal caso, per l'esercizio il subentrante dovrà presentare istanza di nuova concessione.

CAPO IV – RISTRUTTURAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI

Art. 100 – Ristrutturazione totale degli impianti

L'articolo chiude il Titolo X definendo la ristrutturazione totale e le relative competenze autorizzatorie.

Definizione (comma 1): per ristrutturazione totale si intende il complesso di interventi, attuati anche in momenti successivi entro un arco temporale di tre anni, che determinano il rifacimento dell'intero impianto di distribuzione e la totale sostituzione e riposizionamento delle attrezzature petrolifere.

Competenza (comma 2): gli impianti soggetti a ristrutturazione totale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune se su rete ordinaria, e dal competente Ufficio Regionale se su autostrade e raccordi autostradali.

Art. 101 – Modifica degli impianti

L'articolo tipizza le fattispecie di modifica degli impianti e ne assoggetta le diverse tipologie a regimi amministrativi differenziati: autorizzazione per il potenziamento, comunicazione per le restanti modifiche.

Fattispecie di modifica (comma 1): costituiscono modifica dell'impianto: (a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati (potenziamento); (b) la variazione del numero di colonnine; (c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione multipla per prodotti già erogati; (d) il cambio di destinazione dei serbatoi o colonnine per prodotti già erogati; (e) la variazione del numero o capacità di stoccaggio dei serbatoi; (f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento; (g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento; (h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti; (i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti e altri prodotti non destinati alla vendita; (j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano; (l) la trasformazione da impianto con assistenza a impianto in modalità self-service pre-pagamento senza personale.

Regimi amministrativi differenziati (commi 3, 4 e 5):

- Il **potenziamento** (lett. a) è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 222/2016, Tabella A, sezione 8 (aggiunta carburanti in impianti esistenti) ed è soggetto a collaudo. Il regime autorizzatorio è giustificato dalla circostanza che l'aggiunta di nuovi carburanti incide sulle condizioni di sicurezza e sull'impatto ambientale dell'impianto, con possibili ripercussioni anche in termini di incompatibilità urbanistica e viabilistica.

- Le modifiche di cui alle **lett. b, c, d, e, h** (variazione colonnine, sostituzione distributori, cambio destinazione serbatoi, variazione capacità stoccaggio, aumento oli lubrificanti) sono soggette a previa comunicazione e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione stessa.

- Le modifiche di cui alle **lett. f, g, i, j, l** (self-service, oli esausti e altri prodotti non destinati alla

vendita) sono anch'esse soggette a comunicazione, ma richiedono l'asseverazione di tecnico abilitato attestante la corretta realizzazione e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del titolare che escluda trattarsi di ristrutturazione totale.

Art. 102 – Collaudo degli impianti

L'articolo disciplina il collaudo degli impianti, istituito centrale a garanzia della sicurezza sanitaria e ambientale.

Impianti soggetti a collaudo (comma 1): i nuovi impianti, quelli che hanno subito ristrutturazione totale o modifiche costituenti potenziamento (art. 101, comma 1, lett. a), e gli impianti autostradali per i quali si chiede il rinnovo della concessione non possono entrare in esercizio senza collaudo, da effettuarsi entro 60 giorni dalla richiesta. La previsione è conforme all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 32/1998, secondo cui «le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica».

Commissione di collaudo (comma 3): il Comune (per impianti su strade ordinarie) o la Regione (per impianti autostradali) nomina la commissione secondo la composizione di cui agli artt. 103 e 104.

Oneri (comma 4): a carico della Società richiedente.

Termine per il collaudo (comma 5): la Commissione provvede entro sessanta giorni dalla domanda dell'interessato.

Esito negativo (comma 6): in caso di esito negativo, l'ente competente assegna un termine perentorio per l'eliminazione delle irregolarità e dispone un nuovo collaudo.

Due collaudi negativi consecutivi (comma 7): si applicano le sanzioni previste per legge.

Verifica quindicennale (comma 8): il Comune o la Regione, entro quindici anni dalla data di autorizzazione o dalla precedente verifica, accerta l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale. La previsione traduce in termini operativi l'obbligo di cui all'art. 1, comma 5, D.Lgs. 32/1998.

Art. 103 – Commissione di collaudo per impianti su strade ordinarie

L'articolo disciplina la composizione della Commissione di collaudo per gli impianti su rete ordinaria.

Composizione (comma 1): la Commissione, nominata dal Comune, è costituita da un rappresentante del Comune con funzioni di presidente, un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, un rappresentante dell'ARPAB e un rappresentante dell'ASP competente per territorio. Tale composizione garantisce la verifica contestuale di tutti i profili rilevanti: urbanistico-edilizio

(Comune), sicurezza antincendio (VVF), fiscale (Agenzia Dogane), ambientale e sanitario (ARPAB e ASP).

Oneri (comma 2): a carico della società richiedente, stabiliti con provvedimento della Giunta comunale che ne definisce le modalità di versamento.

Art. 104 – Commissione di collaudo per impianti su autostrada e raccordi autostradali

L'articolo disciplina la composizione della Commissione di collaudo per gli impianti autostradali, nominata e convocata dalla Regione.

Composizione (comma 1): la Commissione è presieduta dal dirigente dell'Ufficio regionale competente (o suo delegato) ed è composta dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco (o suo delegato), da un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da un rappresentante tecnico dell'ASL e da un rappresentante dell'ARPAB.

Soggetti invitati (comma 2): al collaudo sono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente e un rappresentante dell'ente proprietario della strada o del suo concessionario. La loro partecipazione assicura il contraddittorio e la completezza dell'istruttoria sotto il profilo delle condizioni di esercizio e della compatibilità infrastrutturale.

Spese (comma 4): non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle singole amministrazioni.

Oneri (comma 5): a carico del richiedente, determinati con delibera della Giunta regionale che ne definisce le modalità di versamento.

Art. 105 – Esercizio provvisorio

L'articolo disciplina l'istituto dell'esercizio provvisorio, consentendo l'operatività dell'impianto in attesa del collaudo definitivo, a determinate condizioni e per un periodo limitato.

Ambito (comma 1): per i nuovi impianti, i rinnovi, le modifiche costituenti potenziamento e le ristrutturazioni, in attesa del collaudo, il Comune (per impianti su rete ordinaria) o la Regione (per impianti autostradali) può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni, prorogabile al massimo di altri 180 giorni.

Documentazione (comma 1, lett. a e b): l'esercizio provvisorio è subordinato alla presentazione di una perizia giurata di tecnico abilitato comprovante la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato e della richiesta del certificato di prevenzione incendi ai Vigili del Fuoco, con impegno all'osservanza delle prescrizioni imposte. La perizia giurata surroga temporaneamente il collaudo formale, attestando la corrispondenza dell'opera al progetto e la sua idoneità all'esercizio in sicurezza.

CAPO V – IMPIANTI AD USO PRIVATO E PER NATANTI E AEROMOBILI

Art. 106 – Impianto di distribuzione ad uso privato

L'articolo sottrae gli impianti ad uso privato alla disciplina generale degli impianti stradali, riconducendoli a un regime specifico giustificato dalla loro destinazione esclusivamente interna e strumentale all'attività d'impresa.

Definizione (comma 1): per impianto ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione, collegato a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli che abbiano funzione strumentale all'attività dell'impresa, di proprietà o in locazione finanziaria di imprese produttive o di servizio con autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali, ad eccezione delle Amministrazioni pubbliche e delle società da queste controllate o partecipate, e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili. La definizione insiste su tre elementi costitutivi: l'uso esclusivo per autoveicoli strumentali all'attività d'impresa, l'impossibilità di rifornimento presso impianti stradali, l'ubicazione interna a stabilimenti, cantieri o magazzini.

Divieto di cessione (comma 2): è vietata la cessione di carburante a qualunque titolo (oneroso o gratuito) ad automezzi diversi da quelli del richiedente. La distribuzione non può essere ricompresa nell'oggetto sociale dell'impresa.

Autorizzazione comunale (comma 3): rilasciata dal SUAP del Comune competente. La domanda segue le disposizioni dell'art. 92, con le semplificazioni giustificate dalla natura strumentale e interna dell'impianto.

Collaudo (comma 5): gli impianti ad uso privato, prima della messa in esercizio, devono essere sottoposti a collaudo comunale di cui all'art. 102, anche nel caso di ristrutturazione totale.

Art. 107 – Impianti per natanti e aeromobili

L'articolo estende l'applicazione della disciplina degli impianti stradali agli impianti per il rifornimento di natanti e aeromobili.

Autorizzazione (comma 1): rilasciata dal SUAP del Comune in cui ha sede l'impianto, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di cui all'art. 92.

Uso esclusivo (comma 2): gli impianti sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti e aeromobili, analogamente a quanto previsto per gli impianti ad uso privato.

Art. 108 – Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

L'articolo disciplina l'ipotesi — eccezionale — del prelievo di carburanti in recipienti omologati presso gli impianti stradali.

Dichiarazione dell'utente (comma 1): gli utenti interessati devono fornire al Comune idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali.

Attestazione annuale (comma 2): il Comune rilascia un'attestazione annuale, rinnovabile, contenente l'indicazione dell'impianto presso cui effettuare i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Potere di accertamento (comma 3, indicato come comma 2 nel testo): il Comune può accertare che gli utenti siano effettivamente in possesso di mezzi o impianti rifornibili solo sul posto di lavoro.

La disposizione ha una duplice *ratio*: da un lato, consente in via eccezionale il prelievo di carburanti al di fuori del normale rifornimento diretto su autoveicolo, per venire incontro alle esigenze di soggetti i cui mezzi o impianti non possono fisicamente accedere agli impianti stradali; dall'altro, presidia tale facoltà con un sistema di attestazione e controllo che previene utilizzi abusivi o elusivi della disciplina generale.

TITOLO XI – SISTEMA FIERISTICO REGIONALE

Art. 109 – Ambito di applicazione

L'articolo enuclea l'apparato definitorio del Titolo XI e ne delimita il perimetro applicativo, operando un essenziale raccordo con la disciplina statale di riparto delle competenze.

Definizioni (comma 1): l'articolo definisce undici nozioni chiave:

- Manifestazioni fieristiche (lett. a): attività finalizzate alla presentazione, promozione e/o commercializzazione di beni e servizi, nel rispetto dei principi europei, che si svolgono in appositi spazi espositivi, aree attrezzate o strutture idonee, destinate a visitatori generici e a operatori professionali. La definizione recepisce l'impianto dell'art. 39 del D.Lgs. 112/1998, secondo cui le funzioni in materia di fiere e mercati «ricomprendono le attività non permanenti, volte a promuovere il commercio, la cultura, l'arte e la tecnica attraverso la presentazione da parte di una pluralità di espositori di beni o di servizi nel contesto di un evento rappresentativo dei settori produttivi interessati».
- Quartieri fieristici (lett. b): aree appositamente edificate e attrezzate per ospitare manifestazioni fieristiche, destinate a tal fine dalla pianificazione urbanistica territoriale. La distinzione tra quartieri fieristici permanenti e spazi fieristici non permanenti (lett. c) è essenziale ai fini della qualificazione delle manifestazioni (artt. 111-112).
- Organizzatori (lett. d): soggetti pubblici e privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche. La precisazione che gli organizzatori UE sono legittimati secondo i rispettivi ordinamenti recepisce il principio di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, in coerenza con il D.Lgs. 59/2010, art. 21, che vieta di subordinare la libera prestazione a requisiti discriminatori.

- Enti fieristici (lett. e): soggetti che hanno la disponibilità dei quartieri fieristici.
- Espositori (lett. f) e visitatori (lett. g): completano il quadro dei soggetti coinvolti.
- Mostre-mercato (lett. h): manifestazioni a prevalente finalità espositiva o divulgativa con possibilità di vendita diretta subordinata al rispetto della normativa sul commercio.
- Fiere generali (lett. i) e fiere specializzate (lett. j): la distinzione tra fiere aperte al pubblico senza limitazioni merceologiche e fiere riservate a operatori professionali dedicate a specifiche filiere riflette la bipartizione già presente nella tradizione normativa del settore.

Esclusioni (comma 2): sono espressamente escluse dall'ambito di applicazione, tra le altre: le esposizioni universali (disciplinate dalla Convenzione di Parigi del 1928), le esposizioni permanenti, le iniziative di vendita presso i locali di produzione, le mostre d'arte e di beni culturali, le attività di commercio in sede fissa e su aree pubbliche, le sagre e feste paesane, le mostre di collezionismo senza finalità commerciali. L'esclusione delle attività già disciplinate dalla normativa sul commercio su aree pubbliche (lett. g) è coerente con l'art. 110, comma 3, che ribadisce la distinzione tra i due regimi.

Art. 110 – Principi generali

L'articolo enuncia i principi fondamentali che governano il sistema fieristico regionale, in stretta aderenza al diritto dell'Unione Europea e alla disciplina statale.

Libertà dell'attività fieristica (comma 1): l'attività fieristica è dichiarata libera ed esercitata secondo criteri di pari opportunità e parità di trattamento tra operatori nazionali ed esteri dell'Unione Europea.

Tutela della concorrenza e trasparenza (comma 2): la Regione e i Comuni garantiscono libera concorrenza, trasparenza e libertà di impresa, tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle sedi e alle manifestazioni fieristiche, nonché l'adeguatezza e la qualità dei servizi. La previsione è in linea con l'art. 33 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206, che riconosce il settore fieristico nazionale come «fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy» e ne promuove lo sviluppo con specifici finanziamenti.

Separazione dal commercio su aree pubbliche (comma 3): le attività fieristiche non rientrano nella disciplina delle vendite su aree pubbliche, salvo specifiche attività di vendita consentite nell'ambito della manifestazione.

Art. 111 – Qualificazione delle manifestazioni

L'articolo introduce una gerarchia di qualificazione delle manifestazioni fieristiche su quattro livelli, in conformità con il riparto costituzionale di competenze tra Stato, Regioni e Comuni.

Quattro livelli(comma1):

- **Rilevanza internazionale** (lett. a): caratterizzate dalla partecipazione di operatori esteri e dall'inclusione nei calendari ufficiali nazionali ed europei. Il riconoscimento compete allo Stato ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 112/1998, che conserva in capo allo Stato «il

riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale».

- **Rilevanza nazionale** (lett. b): caratterizzate dalla partecipazione di operatori da più regioni. Il riconoscimento compete alla Regione ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 112/1998.

- **Rilevanza regionale** (lett. c): manifestazioni di interesse prevalente per il territorio regionale, anch'esse di competenza regionale.

- **Rilevanza locale** (lett. d): manifestazioni di ambito comunale o intercomunale. Il riconoscimento compete ai Comuni ai sensi dell'art. 41, comma 3, del D.Lgs. 112/1998.

Obbligo di trasparenza (comma 2): la tipologia della manifestazione deve essere dichiarata nella richiesta di riconoscimento e riportata nei materiali informativi destinati al pubblico, a tutela dell'affidamento di espositori e visitatori.

Il sistema a quattro livelli ricalca la ripartizione di competenze già delineata dal D.P.R. 616/1977, art. 53 (competenze statali sulle fiere internazionali e sul calendario) e dall'art. 41 del D.Lgs. 112/1998 (conferimento alle Regioni e ai Comuni delle restanti funzioni).

Art. 112 – Riconoscimento delle manifestazioni fieristiche e vigilanza

L'articolo disciplina procedimento e requisiti per il riconoscimento delle qualifiche fieristiche, nonché il sistema di vigilanza.

Procedimento e documentazione (commi 1 e 2): la qualifica internazionale, nazionale e regionale è attribuita dalla Regione su domanda dell'organizzatore, corredata da: tipologia di manifestazione; programma generale; descrizione dell'area espositiva e dei servizi; misure di sicurezza, prevenzione incendi e gestione emergenze; piano di gestione rifiuti e impatto ambientale; attestazione del possesso dei requisiti in capo all'organizzatore. La qualifica locale è attribuita dal Comune con modalità proprie.

Vigilanza (commi 3 e 4): la Regione verifica la conformità delle manifestazioni ai requisiti dichiarati e agli standard di qualità; la vigilanza operativa durante lo svolgimento è esercitata dai Comuni in collaborazione con gli organi di controllo e le autorità sanitarie e di sicurezza.

Sanzioni (comma 5): il mancato rispetto delle prescrizioni comporta la sospensione o la revoca del riconoscimento, secondo un principio di proporzionalità.

Obblighi degli operatori (comma 6): gli esercenti e operatori presenti nelle manifestazioni devono rispettare la normativa su tutela del consumatore, sicurezza dei prodotti, tracciabilità e sicurezza alimentare. La previsione completa il quadro di tutele a garanzia dei visitatori e degli operatori professionali.

Art. 113 – Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche

L'articolo disciplina lo strumento del calendario fieristico regionale, in attuazione dell'art. 41, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 112/1998, che trasferisce alle Regioni «la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche».

Pubblicazione (comma 1): il calendario delle manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, garantendone la conoscibilità erga omnes.

Contenuto minimo (comma 2): per ogni manifestazione il calendario riporta denominazione ufficiale, tipologia e qualifica, luogo e periodo di svolgimento, settori merceologici e soggetto organizzatore. Il calendario è redatto secondo modalità stabilite da un Regolamento approvato dalla Giunta regionale.

Rilievo del calendario: l'iscrizione nel calendario ufficiale ha una funzione che trascende quella meramente ricognitiva, costituendo presupposto per l'accesso a finanziamenti e agevolazioni.

Art. 114 – Svolgimento delle manifestazioni fieristiche

L'articolo disciplina le condizioni per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche e demanda a un regolamento attuativo la disciplina di dettaglio.

Comunicazione (comma 1): l'organizzazione delle attività fieristiche è subordinata all'invio di una comunicazione all'ente regionale (per manifestazioni internazionali, nazionali e regionali) o comunale (per manifestazioni locali). La previsione opta per un regime di comunicazione anziché di autorizzazione preventiva, in coerenza con i principi di liberalizzazione e semplificazione amministrativa.

Requisiti dell'organizzatore (comma 2): l'organizzatore deve dichiarare il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente e l'adozione delle misure necessarie per il regolare svolgimento e la sicurezza dei partecipanti.

Regolamento della manifestazione (comma 3): l'attività di vendita all'interno e l'accesso del pubblico sono disciplinati dal regolamento della manifestazione, che regola i rapporti con visitatori ed espositori. La previsione affida all'autonomia organizzativa privata la gestione operativa, nel quadro dei principi generali di trasparenza e parità di accesso.

Regolamento attuativo regionale (comma 4): la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione che stabilisce: criteri per l'attribuzione della qualificazione (tenendo conto del numero di operatori, natura dell'evento, partecipazione del pubblico, rilevanza economica e presenza di operatori esteri); modalità di redazione del calendario fieristico regionale; termini, modalità e requisiti per la comunicazione di cui al comma 1; requisiti e modalità per l'organizzazione delle fiere. La delega regolamentare consente di modulare i criteri di qualificazione in base a parametri oggettivi e verificabili, riducendo la discrezionalità e il contenzioso.

TITOLO XII – EDITORIA E VENDITA DELLA STAMPA

Art. 115 – Definizioni

L'articolo enuclea l'apparato definitorio del Titolo XII, operando il necessario raccordo con la normativa statale e costituzionale di settore.

Stampa quotidiana e periodica (comma 1): la definizione richiama la Legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e il D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica). Il richiamo a quest'ultimo decreto è essenziale: il D.Lgs. 170/2001 costituisce la normativa statale di riferimento che, all'art. 2, articola il sistema di vendita tra punti vendita esclusivi (tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici) e punti vendita non esclusivi (che possono vendere, alle condizioni stabilite dal decreto, quotidiani o periodici in aggiunta ad altre merci). La materia è intimamente connessa all'art. 21 della Costituzione, che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero e il divieto di autorizzazioni o censure per la stampa.

Punti vendita della stampa (commi 2 e 3): la definizione distingue quattro tipologie — punti vendita esclusivi, esercizi non esclusivi con vendita congiunta, esercizi mobili o temporanei per fiere ed eventi, distributori automatici. La quadripartizione riflette l'articolazione del sistema già presente nel D.Lgs. 170/2001 e nelle successive integrazioni.

Rinvio alla normativa nazionale (comma 4): l'articolo richiama espressamente la normativa nazionale sulla stampa e sull'informazione, la tutela del consumatore, la concorrenza e libertà di iniziativa economica, nonché le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione incendi. Il rinvio opera come clausola di coordinamento che assicura la compatibilità della disciplina regionale con il quadro statale.

Art. 116 – Punti vendita esclusivi

L'articolo disciplina i punti vendita esclusivi, definiti come esercizi dedicati esclusivamente alla vendita di quotidiani, periodici e prodotti editoriali, in conformità con l'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 170/2001.

Regime amministrativo (comma 2): l'apertura, il trasferimento e il subingresso sono soggetti a SCIA ex art. 19 L. 241/1990, ferma restando la conformità urbanistica, edilizia e di sicurezza.

Servizi complementari (comma 3): i punti vendita esclusivi possono offrire servizi di natura complementare — vendita di prodotti connessi all'informazione, servizi di pagamento e digitali, attività promozionali a favore dell'editoria — purché non compromettano la funzione principale né ne alterino la classificazione (comma 4). La previsione è in linea con l'art. 5, comma 1, lett. d-bis), del D.Lgs. 170/2001, introdotto dall'art. 39 del D.L. 1/2012, secondo cui «gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa».

Aree periferiche e montane (comma 5): i Comuni possono individuare criteri localizzativi per garantire l'accessibilità dell'informazione anche nelle aree svantaggiate, in coerenza con la funzione sociale della distribuzione della stampa.

Art. 117 – Punti vendita non esclusivi

L'articolo disciplina i punti vendita non esclusivi, definiti come esercizi in cui la vendita di quotidiani e periodici è svolta congiuntamente ad altre attività economiche, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 170/2001.

Regime SCIA (comma 2): l'attività è soggetta a SCIA, in coerenza con la natura più liberale che il legislatore ha inteso attribuire ai punti vendita non esclusivi rispetto a quelli esclusivi. La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che per i punti vendita non esclusivi non è richiesta l'approvazione del piano di localizzazione previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 170/2001 per i soli punti vendita esclusivi.

Soggetti abilitati (comma 3): la disposizione elenca le categorie di esercizi abilitabili come punti vendita non esclusivi — esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, bar, tabaccherie, stazioni di servizio, esercizi polifunzionali e attività situate in strutture di trasporto, sanitarie, universitarie o ricreative. La platea ampia è coerente con la ratio di massima diffusione dell'informazione a mezzo stampa perseguita dal D.Lgs. 170/2001.

Esposizione separata (comma 4): i prodotti editoriali devono essere esposti in modo chiaro e separato, nel rispetto della normativa a tutela del consumatore. La previsione si coordina con gli obblighi di corretta informazione e trasparenza.

Tutela di minorenni e soggetti fragili (comma 5): l'attività non può essere esercitata in contrasto con limitazioni imposte da norme di sicurezza, ordine pubblico o tutela dei minori.

Art. 118 – Esercizio dell'attività di vendita

L'articolo detta le condizioni uniformi per l'esercizio dell'attività di vendita della stampa, valevoli sia per i punti vendita esclusivi sia per quelli non esclusivi.

Presupposti (comma 1): l'esercizio è subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, alla presentazione della SCIA ex D.Lgs. 222/2016 e alla conformità dei locali alla normativa urbanistica, edilizia, antincendio e di accessibilità. Il richiamo all'art. 71 D.Lgs. 59/2010 è conforme alla disciplina generale del commercio, che esige il possesso dei requisiti di onorabilità per l'esercizio delle attività commerciali.

Pluralismo e imparzialità (comma 2): l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei principi di pluralismo, imparzialità e disponibilità dell'informazione, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 170/2001. La disposizione eleva tali principi a canone generale dell'attività di vendita, in coerenza con l'art. 21 Cost..

Obblighi dell'esercente (comma 3): l'esercente deve garantire la regolare esposizione dei prezzi, il rispetto degli obblighi di fornitura e reso, la disponibilità di pubblicazioni in lingua italiana (fatte salve le edizioni straniere) e la corretta conservazione dei prodotti. Tali obblighi, specificati dal D.Lgs. 170/2001, art. 5, sono posti a garanzia del pluralismo informativo e della parità di trattamento tra le testate.

Servizio universale (comma 4): i Comuni possono stabilire criteri per la tutela del servizio universale di accesso all'informazione, anche mediante il riconoscimento di punti vendita strategici e misure premiali per le aree carenti. La previsione si coordina con l'art. 116, comma 5, e con l'art. 119 del T.U..

Vigilanza (comma 5): l'attività è sottoposta alla vigilanza dei Comuni, senza pregiudizio per le competenze dell'AGCM e delle autorità competenti in materia di editoria.

Art. 119 – Sostegno all'innovazione e alla valorizzazione

L'articolo completa il Titolo XII con una disposizione di carattere promozionale e programmatico, che affida alla Regione un ruolo propulsivo per l'innovazione del settore.

Promozione dell'innovazione (comma 1): la Regione promuove l'innovazione nel settore della distribuzione della stampa, nel rispetto della normativa in materia di concorrenza e tutela del consumatore. La previsione ha natura programmatica e si coordina con l'art. 39 del D.L. 1/2012, che ha liberalizzato il sistema di vendita della stampa introducendo misure a tutela del pluralismo informativo e della libertà di iniziativa economica degli edicolanti.

Ambiti di intervento (comma 2): la Regione sostiene l'introduzione di tecnologie digitali, iniziative di formazione, progetti di diffusione multicanale, accessibilità nelle aree interne e montane e attività di promozione della lettura anche in collaborazione con scuole e biblioteche.

Incentivi comunali (comma 3): i Comuni possono prevedere misure di incentivo per l'apertura o il mantenimento di punti vendita in aree a bassa densità commerciale, anche mediante agevolazioni tariffarie. La previsione è coerente con l'art. 116, comma 5, e con l'art. 118, comma 4, concorrendo a garantire il servizio universale di accesso all'informazione.

Accordi e reti (comma 4): la Regione può stipulare accordi con soggetti pubblici e privati per la creazione di reti e piattaforme innovative per la distribuzione capillare dei prodotti editoriali.

Clausola di salvezza (comma 5): sono fatte salve ulteriori misure di sostegno all'editoria previste dalla normativa statale o da programmi europei.

TITOLO XIII – VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 120 – Ambito di applicazione

L'articolo enuncia i principi generali del sistema di vigilanza e sanzionatorio, delineando il riparto di competenze tra Comuni e altre autorità e fissando i cardini del potere di controllo.

Competenza comunale (comma 1): i Comuni esercitano la vigilanza sulle attività commerciali disciplinate dal Testo Unico, provvedono all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni amministrative e ne introitano i proventi. Il richiamo alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e al D.Lgs. 114/1998 ancora il sistema sanzionatorio ai principi fondamentali statali.

Poteri ispettivi e di controllo (comma 2): i Comuni possono effettuare controlli documentali e ispettivi, anche mediante personale incaricato, nel rispetto della normativa in materia di accesso e ispezioni amministrative.

Competenze concorrenti (comma 3): sono fatte salve le competenze delle autorità statali preposte alla tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza, dell'igiene, della salute pubblica, della sicurezza alimentare e del lavoro. La clausola di salvezza evita sovrapposizioni e conflitti di competenza.

Polizia Locale (comma 4): la Polizia Locale esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza del Testo Unico, avvalendosi ove necessario dell'ausilio di altre forze di polizia.

CAPO II – COMMERCIO IN SEDE FISSA

Art. 121 – Vigilanza e sanzioni per le attività di commercio in sede fissa al dettaglio (vicinato e medie strutture), all'ingrosso e vendita della stampa

L'articolo tipizza le sanzioni per le violazioni relative al commercio in sede fissa, modulandole secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione.

Esercizio senza SCIA o autorizzazione (comma 1): sanzione da € 2.500 a € 15.000 e chiusura dell'esercizio. L'importo è allineato alla forbice sanzionatoria prevista dall'art. 29 D.Lgs. 114/1998 e dall'art. 64, comma 9, D.Lgs. 59/2010 per la somministrazione abusiva.

Assenza dei requisiti morali e professionali (comma 2): medesima forbice sanzionatoria (€ 2.500–15.000), con chiusura dell'esercizio e sospensione dell'attività fino all'acquisizione dei requisiti. La norma si coordina con gli artt. 16 e 17 del Testo Unico e con l'art. 71 D.Lgs. 59/2010.

Ampliamento senza SCIA o autorizzazione (comma 3): sanzione da € 1.500 a € 10.000 e ripristino della superficie autorizzata. La distinzione tra esercizio in assenza totale di titolo e ampliamento non autorizzato risponde al principio di proporzionalità.

Mancata comunicazione di subingresso (comma 4): sanzione da € 500 a € 3.000. La minore gravità è giustificata dalla natura meramente dichiarativa dell'adempimento omesso.

Mancata comunicazione di cessazione (comma 5): sanzione da € 250 a € 1.500, in ragione della limitata offensività dell'omissione.

Art. 122 – Vigilanza e sanzioni per le Grandi strutture di vendita

L'articolo prevede sanzioni sensibilmente più elevate per le violazioni relative alle grandi strutture di vendita, in ragione del maggiore impatto urbanistico, ambientale e concorrenziale di tali insediamenti.

Apertura, trasferimento o ampliamento senza autorizzazione (comma 1): sanzione da € 10.000 a € 50.000 e chiusura dell'esercizio. L'importo è quintuplicato rispetto alla media struttura, coerentemente con la maggiore complessità istruttoria e la pluralità di interessi pubblici coinvolti.

Superamento della superficie autorizzata (comma 2): sanzione da € 5.000 a € 25.000 e ripristino delle condizioni autorizzate.

Art. 123 – Attività di commercio del settore alimentare

L'articolo disciplina le sanzioni specifiche per il settore alimentare, in ragione della particolare delicatezza degli interessi protetti (salute pubblica e sicurezza alimentare).

Mancata notifica sanitaria ex Reg. CE 852/2004 (comma 1): sanzione da € 2.000 a € 12.000 e sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. La notifica sanitaria costituisce adempimento autonomo rispetto alla SCIA commerciale, sicché la sua omissione è autonomamente sanzionata.

Produzione e distribuzione di prodotti di origine animale senza autorizzazione (comma 2): sanzione da € 3.000 a € 18.000 e chiusura dell'esercizio, in ragione del più elevato rischio igienico-sanitario connesso a tali attività.

CAPO III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 124 – Violazioni e sanzioni amministrative

L'articolo costituisce il presidio sanzionatorio del Titolo V, graduando le sanzioni in base alla tipologia di violazione.

Esercizio senza autorizzazione e concessione (comma 1): sanzione da € 2.500 a € 15.000, sequestro amministrativo della merce e dei mezzi. La misura del sequestro è coerente con quanto previsto dall'art. 29 D.Lgs. 114/1998.

Occupazione di suolo pubblico senza concessione (comma 2): sanzione da € 1.000 a € 5.000 e sgombero immediato.

Vendita itinerante in aree vietate o tutelate (comma 3): sanzione da € 1.500 a € 9.000 e allontanamento immediato. Il richiamo all'art. 52 D.Lgs. 42/2004 ancora la sanzione alla speciale protezione dei beni culturali e paesaggistici.

Assenza del titolare (comma 4): sanzione da € 250 a € 1.500, irrogata al titolare dell'autorizzazione.

Art. 125 – Hobbisti e creatori di opere dell'ingegno

L'articolo prevede sanzioni specifiche per le violazioni commesse da hobbisti e creatori di opere dell'ingegno, distinguendo nettamente questo apparato sanzionatorio — proporzionato alla natura saltuaria e non professionale dell'attività — da quello previsto per gli operatori professionali.

Violazioni (comma 1): la partecipazione senza tesserino, il superamento dei limiti di valore o quantità, la partecipazione a un numero di manifestazioni superiore al consentito sono puniti con sanzione da € 250 a € 1.500.

Sanzioni accessorie (comma 2): è disposto il ritiro del tesserino e l'esclusione dalle manifestazioni per l'anno in corso.

CAPO IV – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Art. 126 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico

L'articolo recepisce e integra il quadro sanzionatorio statale di cui all'art. 64, comma 9, del D.Lgs. 59/2010, che prevede per l'esercizio abusivo della somministrazione la sanzione da € 2.500 a € 15.000 e la chiusura dell'esercizio.

Esercizio senza autorizzazione o SCIA (comma 1): conferma la forbice € 2.500–15.000, estendendola anche all'ipotesi di mancata ottemperanza al provvedimento di inibizione.

Assenza dei requisiti morali e professionali (comma 2): medesima sanzione e chiusura dell'esercizio.

Violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione o SCIA (comma 3): sanzione da € 500 a € 3.000; in caso di reiterazione, sospensione da 15 a 30 giorni. La gradazione sanzionatoria riflette il principio di proporzionalità.

Mancata notifica sanitaria (comma 4): sanzione da € 2.000 a € 12.000 e sospensione fino alla regolarizzazione.

Strutture esterne abusive (comma 5): sanzione da € 1.000 a € 5.000, rimozione delle strutture e pagamento delle indennità arretrate.

Art. 127 – Bevande alcoliche

L'articolo sanziona la vendita al minuto di bevande alcoliche in esercizi commerciali senza la comunicazione prevista dall'art. 29 del D.Lgs. 504/1995, con sanzione da € 1.000 a € 6.000.

Art. 128 – Attività speciali di somministrazione

Somministrazione senza SCIA negli esercizi di cui all'art. 80 T.U. (comma 1): sanzione da € 2.500 a € 15.000 e cessazione immediata.

Somministrazione da parte di circoli e associazioni (comma 2): sanzione da € 2.500 a € 15.000 e chiusura dell'esercizio sia per l'assenza di autorizzazione ex art. 3, comma 1, D.P.R. 235/2001, sia per la somministrazione a persone prive del tesserino di socio.

Art. 129 – Attività di Home Restaurant

L'articolo appresta un presidio sanzionatorio per l'attività di home restaurant abusiva. Le violazioni dei limiti e delle prescrizioni di cui all'art. 84 T.U. sono considerate esercizio abusivo e soggette alle sanzioni del Titolo XIII e a quelle dell'art. 64, comma 9, D.Lgs. 59/2010.

Il Comune può disporre controlli per verificare il rispetto dei limiti di occasionalità: il loro superamento comporta la riqualificazione automatica dell'attività come somministrazione professionale abusiva.

CAPO V – FORME SPECIALI DI VENDITA

Art. 130 – Vendita in spacci interni, per corrispondenza, commercio elettronico, apparecchi automatici e vendita al domicilio

Esercizio senza SCIA (comma 1): sanzione da € 2.500 a € 15.000 e cessazione immediata.

Apparecchi automatici (comma 2): sanzione accessoria della rimozione degli apparecchi.

Mancata comunicazione al Questore (comma 3): per la vendita al domicilio, la mancata comunicazione dell'elenco degli incaricati comporta sanzione da € 500 a € 3.000.

Art. 131– Vendita per corrispondenza e commercio elettronico

L'esercizio senza SCIA è punito con sanzione da € 1.500 a € 9.000 e cessazione immediata.

Art. 132 – Vendita tramite apparecchi automatici

L'esercizio in locale dedicato senza SCIA o, per medie e grandi strutture, senza autorizzazione, è punito con sanzione da € 1.000 a € 6.000 e rimozione degli apparecchi.

Art. 133 – Vendita al domicilio del consumatore

Esercizio senza SCIA (comma 1): sanzione da € 2.500 a € 15.000.

Mancata comunicazione al Questore (comma 2): sanzione da € 500 a € 3.000.

CAPO VI – VIOLAZIONI COMUNI SULLE VENDITE

Art. 134 – Tutela del consumatore

L'articolo introduce un presidio sanzionatorio a tutela del consumatore, in coordinamento con il D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo).

Pratiche commerciali scorrette (comma 1): la violazione delle norme del Codice del Consumo in materia di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e pratiche aggressive (Direttiva 2005/29/CE), nonché in materia di sicurezza dei prodotti (Direttiva 2001/95/CE) e informazioni sugli alimenti (Reg. UE 1169/2011), comporta sanzione da € 1.000 a € 5.000 per ogni singola violazione. La previsione si coordina con l'art. 27 del Codice del Consumo, che attribuisce all'AGCM la competenza esclusiva per l'accertamento e la repressione delle pratiche commerciali scorrette, con sanzioni fino a 10 milioni di euro. La sanzione regionale opera in via concorrente e aggiuntiva, nei limiti della competenza comunale.

Recidiva (comma 2): in caso di ripetuta violazione, sospensione dell'attività da 30 giorni a sei mesi, in linea con l'art. 81 del Codice del Consumo.

Art. 135 – Violazioni sulle norme generali di vendita

L'articolo disciplina le sanzioni per la violazione delle limitazioni di orario disposte dal Sindaco e per le violazioni delle norme generali di vendita (Titolo VI, Capo I).

Violazione delle ordinanze sindacali sugli orari (comma 1): sanzione da € 500 a € 5.000. In caso di reiterazione per due volte in un anno, sospensione da 5 a 30 giorni. La disposizione recepisce esattamente quanto previsto dall'art. 50, comma 7-bis.1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), che già prevede per l'inosservanza delle ordinanze sindacali ex comma 7-bis «la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro» e, in caso di reiterazione biennale, la sospensione dell'attività.

Legittimità delle limitazioni di orario (comma 2): l'articolo contiene una norma di coordinamento con l'art. 31 del D.L. 201/2011, chiarendo che le limitazioni di orario sono legittime quando adottate per esigenze imperative di interesse generale (ordine pubblico, sicurezza, salute, tutela dell'ambiente urbano e dei beni culturali), previa adeguata istruttoria e motivazione.

Violazioni del Titolo VI, Capo I (comma 3): sanzione da € 500 a € 3.000.

CAPO VII – DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI

Art. 136 – Attività di distribuzione di carburanti

L'articolo appresta un sistema sanzionatorio a tre livelli per il settore della distribuzione dei carburanti.

Violazioni gravi (comma 1): sanzione da € 2.500 a € 15.000 per installazione o esercizio senza autorizzazione o collaudo, modifica dell'impianto costituente potenziamento senza autorizzazione, mancato rispetto del termine di esecuzione lavori, installazione di impianto a uso privato senza autorizzazione o rifornimento a veicoli non autorizzati, rifornimento a utenti con recipienti non conformi. Per i recipienti mobili inferiori a 30 litri, sanzione ridotta da € 150 a € 300.

Violazioni intermedie (comma 2): sanzione da € 1.000 a € 5.000 per violazione delle disposizioni dell'art. 90 T.U. ed esercizio in difformità dall'autorizzazione, con termine per regolarizzare e decadenza in caso di inottemperanza.

Violazioni minori (comma 3): sanzione da € 500 a € 3.000 per modifiche non costituenti potenziamento senza comunicazione, attivazione senza attestazione ex art. 101, comma 5, mancata esposizione del cartello prezzi, mancato rispetto di orari minimi e turnazioni, cartelli pubblicitari in violazione del Codice del Consumo.

Sospensione e smantellamento (comma 4): nel caso di cui al comma 1, lett. a), l'impianto è sospeso fino all'ottenimento dell'autorizzazione e, ove non concessa, smantellato.

Competenza (comma 5): le sanzioni sono applicate dai Comuni, che ne introitano i proventi.

CAPO VIII – MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Art. 137 – Vigilanza e sanzioni in ambito delle manifestazioni fieristiche

L'articolo costituisce il presidio sanzionatorio del Titolo XI (Sistema fieristico regionale).

Vigilanza (comma 1): è esercitata dai Comuni.

Organizzazione senza comunicazione o in difformità (comma 2): sanzione da € 5 a € 50 per metro quadrato di superficie netta, revoca della qualifica ed esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento per un periodo da due a cinque anni. Il parametro della superficie netta garantisce proporzionalità tra sanzione e dimensioni dell'evento.

Abuso della qualifica internazionale o nazionale (comma 3): medesima sanzione pecuniaria per metro quadrato ed esclusione dal calendario nei due anni successivi. La disposizione tutela l'affidamento di espositori e visitatori sulla corretta qualificazione della manifestazione.

Violazione del regolamento della manifestazione (comma 4): sanzione da € 10 a € 100 per metro quadrato.

Recidiva (comma 5): raddoppio delle sanzioni pecuniarie.

Competenza (comma 6): le sanzioni sono irrogate dai Comuni.

TITOLO XIV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 138 – Norme di coordinamento e transitorie

L'articolo assicura il raccordo sistematico del Testo Unico con il quadro normativo statale e regionale di riferimento, stabilendo al contempo la disciplina transitoria per la fase di prima applicazione.

Norme di coordinamento (comma 1): il Testo Unico si coordina espressamente con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (disciplina del commercio), il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 (regimi amministrativi), il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) (competenze degli enti locali), la Legge 24 novembre 1981, n. 689 (procedimento sanzionatorio amministrativo), la L.R. Basilicata 29 gennaio 2010, n. 5 e le leggi regionali e i regolamenti comunali nelle rispettive materie di competenza. Il coordinamento è essenziale in ragione del riparto di competenze legislative delineato dall'art. 117 Cost.: il commercio rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, ma incontra il limite della «tutela della concorrenza» (art. 117, comma 2, lett. e) e dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie concorrenti.

Regime transitorio (comma 2): fino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi continuano ad applicarsi le corrispondenti disposizioni previste ai sensi delle norme abrogate. La previsione è conforme ai principi generali in materia di successione delle norme nel tempo.

Procedimenti in corso (comma 3): ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del Testo Unico continuano ad applicarsi le norme previgenti. La disposizione si fonda sul principio *tempus regit actum*, in forza del quale la validità e l'efficacia degli atti procedurali vanno valutate con riferimento alla normativa vigente al momento della loro adozione.

Art. 139 – Clausola di salvaguardia

L'articolo introduce una clausola di chiusura del sistema, stabilendo che restano ferme le disposizioni più favorevoli eventualmente contenute in leggi speciali di settore, nonché le competenze attribuite ad autorità statali in materie specifiche.

Art. 140 – Abrogazioni

L'articolo opera l'abrogazione espressa delle fonti regionali incompatibili, realizzando il riordino normativo attraverso l'integrale sostituzione della disciplina previgente.

Sono abrogate:

- L.R. 20 luglio 1999, n. 19 («Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche» e s.m.i.): costituisce la legge regionale di settore previgente, che viene interamente sostituita dal nuovo Testo Unico, di cui i Titoli II (commercio in sede fissa), III (forme speciali di vendita), IV (somministrazione) e V (commercio su aree pubbliche) costituiscono la disciplina organica di riordino.
- L.R. 16 luglio 1994, n. 30 («Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega funzioni amministrative»): sostituita dal Titolo XI (Sistema fieristico regionale, artt. 109-114) e dal Titolo XIII, Capo VIII (art. 136) per il profilo sanzionatorio.
- Le deliberazioni di Giunta riguardanti la materia dei carburanti ovvero la D.G.R. n. 1230 del 4 giugno 2001 (*Criteri in materia di rilascio delle concessioni alla installazione di impianti carburanti autostradali e raccordi autostradali*) e la D.G.R. n. 558 del 24 maggio 2016 “D.G.R. n. 1230 del 04 giugno 2001: (*Criteri in materia di rilascio delle concessioni alla installazione di impianti carburanti autostradali e raccordi autostradali. Modificazioni*)”, cessano di aver efficacia solo a seguito di approvazione dei provvedimenti attuativi in materia, previsti dal T.U.

Art. 141 – Entrata in vigore

L'articolo fissa l'entrata in vigore del Testo Unico a quindici giorni successivi alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

La scelta è altresì coerente con la struttura del Testo Unico, che già prevede un articolato regime transitorio (art. 137) garantendo così la graduale implementazione della nuova disciplina senza soluzione di continuità.

REGOLAMENTI ATTUATIVI REGIONALI

Il presente Testo unico prevede l'adozione di uno o più provvedimenti attuativi da parte della Giunta regionale relativi a:

1. l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita (sui requisiti e le procedure autorizzative, sui parametri urbanistici) di cui all'art. 29;
2. gli obiettivi e le modalità di rigenerazione urbana nei centri storici finalizzati a contrastare la desertificazione commerciale, a riqualificare gli spazi urbani degradati e a valorizzare i tessuti urbani esistenti di cui all'art. 33;

3. i criteri per l'individuazione, il riconoscimento e il funzionamento dei distretti del commercio;
4. i requisiti e le modalità di individuazione dei negozi ed esercizi artigianali e commerciali in aree di particolare pregio storico, artistico e paesaggistico ai sensi dell'art. 31 del T.U. e dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio di cui all'art. 54 comma 4;
5. il settore della distribuzione dei carburanti su strade ordinarie e autostrade di cui all'art. 88 comma 2;
6. il sistema fieristico regionale di cui all'art. 114, comma 4.